S E R I E   G E N E R A L E

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 dicembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Drospirenone e Etinilestradiolo Vi.Rel Pharma». *(13A09668)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo e Drospirenone Mylan Pharma». *(13A09669)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dygaro». *(13A09670)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nubade». *(13A09671)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nycena». *(13A09672)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colistimetato Xellia». *(13A09673)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexium». *(13A09674)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flagyl». *(13A09675)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duofilm» *(13A09676)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aponil» *(13A09677)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «MAG 2» *(13A09678)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zyban» *(13A09679)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Estracyt» *(13A09680)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prograf» *(13A09681)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo EG». *(13A09682)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Altosalic». *(13A09683)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arkas». *(13A09684)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Alter» *(13A09685)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutriperi Lipid» *(13A09686)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutriplus Lipid» *(13A09687)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrispecial Lipid» *(13A09688)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrispecial Lipid Senza Elettroliti» *(13A09689)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» *(13A09690)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox». *(13A09691)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle». *(13A09692)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin». *(13A09693)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex». *(13A09694)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz». *(13A09695)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral». *(13A09696)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc». *(13A09697)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». *(13A09698)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc». *(13A09699)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Medrol». *(13A09700)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen». *(13A09701)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex». *(13A09702)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemestane Intas». *(13A09703)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Drill». *(13A09704)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Pfizer». *(13A09705)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Arrow». *(13A09706)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Arrow». *(13A09707)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Utinor». *(13A09708)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Ratiopharm Italia». *(13A09709)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale Baxter». *(13A09710)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Vicks Sinex». *(13A09711)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Amoxina». *(13A09712)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Doxazosina Aurobindo Pharma Italia», con conseguente modifica stampati. *(13A09713)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Doxazosina Pensa», con conseguente modifica stampati. *(13A09714)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risperidone Aurobindo», con conseguente modifica stampati. *(13A09715)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Dobetin», con conseguente modifica stampati. *(13A09716)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Duphalac», con conseguente modifica stampati. *(13A09717)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Ibigen», con conseguente modifica stampati. *(13A09718)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Montelukast Mylan Generics», con conseguente modifica stampati. *(13A09719)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Glutatione Germed», con conseguente modifica stampati. *(13A09720)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Indostac», con conseguente modifica stampati. *(13A09721)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Eritrocina», con conseguente modifica stampati. *(13A09722)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 ottobre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Lazio, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, sig. Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai i profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-*ter*, comma 6, del decreto- legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, con il seguente: «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20

della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo è stato applicato proporzionalmente all'importo, previsto per l'anno 2012, di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro), la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla regione Lazio la somma di € 16.820.110,07;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il programma presentato dalla regione Lazio con nota prot. n. CZ53 del 30 aprile 2013, di utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto 28 dicembre 2012;

Vista la nota prot. n. CZ 292 del 20 maggio 2013, l'e-mail del 31 maggio 2013 e del 14 giugno 2013, con le quali la regione Lazio fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 12002 dell'8 maggio 2013, con e-mail del 27 maggio 2013 e 6 giugno 2013;

Visto il documento SIVEAS prot. n. 285 del 4 luglio 2013 con il quale il commissario ad acta con decreto n. U00300 del 3 luglio 2013 approva il programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Preso atto che il programma definitivo, presentato con le note di cui al punto precedente, prevede la realizzazione degli interventi denominati:

1) «Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via Bartolomeo Capitanio snc da destinare a REMS: due moduli maschili e percorso riabilitativo» - ASL RM A, per un importo a carico dello Stato pari a € 10.740.300,07;

2) «Ristrutturazione edilizia dei locali attualmente destinati a SPDC dell'ospedale di Subiaco da destinare a REMS: due moduli maschili» - ASL RM G, per un importo a carico dello Stato pari a € 4.347.200,00;

3) «Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via Clarice Tartufari da destinare a REMS - modulo femminile» - ASL RM C, per un importo a carico dello Stato pari a e 1.732.610,00;

Acquisito, verbale prot. n. 124142133 del 3 luglio 2013, il parere espresso dagli uffici competenti delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal decreto-legge n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-*ter* della legge n. 9/2012;

Dato atto che nel parere si evidenzia che il progetto relativo ad una delle tre strutture oggetto del programma, in particolare quella sita nella ASL RM A, prevede la ristrutturazione di complessivi circa 5.000 mq, di cui soltanto 3.000 destinati alla residenza alternativa all'OPG. Una porzione dell'edificio di circa 2.000 mq sarà destinata ad attività sociali e produttive correlate alla riabilitazione e a percorsi di integrazione ed inclusione sociale;

Acquisito il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 20858 dell'11 settembre 2013, sull'importo pari a € 16.820.110,07, da assegnare alla regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma presentato dalla regione Lazio, che prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1) «Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via Bartolomeo Capitanio snc da destinare a REMS: due moduli maschili e percorso riabilitativo» - ASL RMA, per un importo a carico dello Stato di € 10.740.300,07;

2) «Ristrutturazione edilizia dei locali attualmente destinati a SPDC dell'ospedale di Subiaco da destinare a REMS: due moduli maschili« - ASL RM G, per un importo a carico dello Stato pari a € 4.347.200,00;

3) «Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via Clarice Tartufari da destinare a REMS - modulo femminile» - ASL RM C, per un importo a carico dello Stato pari a € 1.732.610,00. Il programma, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, è composto da:

1) decreto del Commissario ad acta n. U00300 del 3 luglio 2013 (pagine n. 10);

2) programma per la realizzazione delle strutture sanitarie (pagine n. 12).

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnato alla regione Lazio l'importo complessivo di € 16.820.110,07 per lo svolgimento del programma di realizzazione dei tre interventi di cui all'art. 1.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La regione Lazio trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione dei tre interventi di cui all'art. 1.

2. La regione Lazio dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto.

3. La regione Lazio dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La regione Lazio dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

AVVERTENZA:

Gli allegati citati nell'art. 1 e non pubblicati in Gazzetta Ufficiale*, saranno pubblicati nel sito internet del Ministero della salute.*

13A09838

DECRETO 9 ottobre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Sardegna, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, Sig. Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 , lettera *e)* del sopracitato Decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-*ter*, comma 6, del decreto- legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del DL 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del D.L. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo è stato applicato proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro), la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del DL 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Sardegna la somma di € 5.446.744,36;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato Decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con Decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il programma presentato dalla Regione Sardegna con nota prot. n. 12873 del 10 maggio 2013, per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato Decreto 28 dicembre 2012, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 15/29 del 29 marzo 2013;

Vista la nota prot. n. 15188 del 4 giugno 2013, con la quale la regione Sardegna fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 12736 del 15 maggio 2013;

Vista la nota prot. n. 19877 del 25 luglio 2013, con la quale si trasmette la Determinazione n. 881 del 23 luglio 2013;

Preso atto che il programma definitivo, presentato con la nota di cui al punto precedente, prevede:

La realizzazione dell'intervento denominato «Riqualificazione e ristrutturazione di una struttura sanitaria residenziale nel comune di Ploaghe (presso la Fondazione S. Giovanni Battista - Località Domaiore)», per un importo a carico dello Stato di € 5.446.744,36;

Acquisito, verbale prot. n. 123689958 del 24/06/2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni Generali della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal Decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal D.L. n. 24/2013, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-*ter* della legge n. 9/2012;

Acquisito il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 16583 del 15 luglio 2013, sull'importo pari a € 5.446.744,36, da assegnare alla Regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto del ministro della salute del 28 dicembre 2012, il programma presentato dalla Regione Sardegna, che prevede la realizzazione dell'intervento denominato «Riqualificazione e ristrutturazione di una struttura sanitaria residenziale nel comune di Ploaghe (presso la Fondazione S. Giovanni Battista - Località Domaiore)», per un importo a carico dello Stato di € 5.446.744,36. Il programma allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, è composto da:

1) Nota prot. n. 12873 del 10/05/2013 (n. 6 pagine);

2) Programma di cui alla nota prot. n. 15188 del 4/06/2013 (n. 27 pagine);

3) Determinazione n. 881 del 23/07/2013 di cui alla nota prot. n. 1412 dell'8/07/2013 (n. 5 pagine);

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4 bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 dicembre 2012 n. 228, è assegnata alla Regione Sardegna la somma di € 5.446.744,36 per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato «Riqualificazione e ristrutturazione di una struttura sanitaria residenziale nel comune di Ploaghe (presso la Fondazione S. Giovanni Battista - Località Domaiore)»;

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La Regione Sardegna trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione e ristrutturazione di una struttura sanitaria residenziale nel comune di Ploaghe (presso la Fondazione S. Giovanni Battista - Località Domaiore)».

2. La Regione Sardegna dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto.

3. La Regione Sardegna dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La Regione Sardegna dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

AVVERTENZA:

Gli allegati citati nell'art. 1 e non pubblicati in Gazzetta Ufficiale*, saranno pubblicati nel sito internet del Ministero della salute.*

13A09839

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 2013.

Aggiornamento e proroga della Strategia nazionale 2009-2013 e della Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417, con il quale è stata adottata la Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'art. 103-*septies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 2010 n. 8446, 3 agosto 2011, n. 5460 e 6 dicembre 2012, n. 18009, con i quali sono stati apportati aggiornamenti e modifiche alla Strategia nazionale e alla Disciplina ambientale adottate con il decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417;

Vista la nota Ares(2013)1173279 del 17 maggio 2013, con la quale la Commissione europea, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sull'organizzazione comune di mercato, ha comunicato che gli Stati membri possono prorogare la strategia nazionale, compresa la Disciplina nazionale ambientale, in scadenza al 31 dicembre 2013;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare fino al 31 dicembre 2017, la Strategia nazionale e la Disciplina ambientale nazionale adottate con decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire alle organizzazioni di produttori di presentare un nuovo programma operativo, la cui durata non potrà eccedere il periodo della proroga;

Ritenuto, altresì, necessario correggere il riferimento chilometrico per il calcolo delle spese di trasporto interno, a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. La Strategia nazionale 2009-2013 e la Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417, e successive modifiche e integrazioni è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

2. Nell'allegato alla Strategia nazionale di cui al comma 1, il limite chilometrico di 850 chilometri indicato al capitolo 3.4.1, è sostituito con il limite di 300 chilometri.

3. I nuovi programmi operativi poliennali decorrenti dal 1° gennaio 2014, approvati conformemente alla Strategia nazionale di cui al comma 1, hanno una durata massima che non eccede quella della Strategia nazionale.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 1, si applica con decorrenza 1° gennaio 2013.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 ottobre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 199

13A09801

DECRETO 17 ottobre 2013.

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo con il regolamento (UE) di esecuzione n. 594/2013, della Commissione del 18 giugno 2013;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale per il 2009-2013, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 4672, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2012 con il quale sono state fissate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2012, n. 18009, con il quale sono state, tra l'altro, emanate disposizioni in materia di interventi di gestione ecologica degli imballaggi nei programmi operativi e modificata la strategia nazionale;

Considerato che l'art. 57 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, consente allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;

Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dagli articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attività delle organizzazioni di produttori e che, pertanto è necessario differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno, in conformità a quanto previsto dagli stessi articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011;

Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessità di differire anche il termine a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31dicembre, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 64 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011;

Ritenuto necessario modificare e aggiornare le disposizioni nazionali adottate con il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 4672, adottando un nuovo provvedimento;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Definizioni

1. Le definizioni contenute nell'art. 19 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, sono adottate *mutatis mutandis* per gli scopi del presente decreto.

2. Ad integrazione delle definizioni richiamate al comma 1, si adottano le seguenti ulteriori definizioni:

a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) "AGEA": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

c) " Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;

d) "Organismo pagatore": l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;

e) "OP", "AOP": rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;

f) "regolamento": il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni;

g) "VPC": il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio, determinato conformemente all'art. 50 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011.

TITOLO II

RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

Art. 2.

Riconoscimento di organizzazioni di produttori

1. Le Regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *i)* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, così come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 20.

3. La richiesta di riconoscimento per prodotti o gruppi di prodotto destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di soci produttori.

4. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

5. Le Regioni eseguono l'istruttoria in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'Organismo pagatore.

Art. 3.

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori associati è fissato a 10 e la composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata, utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 20, comma 1. Se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita da soci che sono essi stessi persone giuridiche, il numero minimo di produttori è calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica.

2. In deroga al comma 1, il numero minimo di produttori è fissato a 5 per le OP riconosciute unicamente per funghi e tartufi (codici NC 070951 e NC 070959), per fichi freschi (codice NC 0804 20 10), per i fichi d'india (codice NC 0810 9075 50), per noci (codice NC 080231 e NC 080232) e per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 12.

3. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 50 e 51 del regolamento, è stabilito nelle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.

4. Le Regioni, possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzata e il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti e ne informano il Ministero e l'AGEA.

5. Le OP possono includere nel valore della produzione commercializzata, il valore dei "sotto-prodotti", ottenuti dai prodotti conferiti dai soci, come definiti all'art. 19, paragrafo 1, lettera *i)*, del regolamento.

Art. 4.

Vendita diretta della produzione

1. Ai sensi dell'art. 125-*bis*, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.

Art. 5.

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Per le AOP, la richiesta di riconoscimento, ai sensi delle presenti disposizioni e in conformità con l'art. 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, è presentata alla Regione nel cui territorio l'AOP ha la propria sede legale e in cui l'insieme delle OP aderenti realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, così come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di ricono-

scimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 20.

2. Le AOP, devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 4, e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3.

3. Le AOP sono riconosciute per i medesimi prodotti o gruppi di prodotto oggetto del riconoscimento delle OP socie.

Art. 6.

Esternalizzazione

1. Le OP e le AOP, in conformità con l'art. 27 del regolamento e secondo le procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali, una parte delle loro attività.

2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del valore fatturato nell'anno precedente, relativamente ai soli prodotti oggetto del riconoscimento, conferiti dai propri soci produttori.

Art. 7.

Soci non produttori

1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 19, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento, può essere accolta come socio ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 30, paragrafo 3 del regolamento e dagli articoli 122, primo comma, lettera *a)*, punto *iii)* e 12- bis, paragrafo 3, lettera *c)* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 34, paragrafo 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'AOP.

Art. 8.

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni

1. Le OP e le AOP assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con il regolamento. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto.

Nel caso di AOP, una unica OP non può detenere più del 50% dei diritti di voto.

2. In deroga la comma 1, la percentuale massima dei diritti di voto è diversamente definita per i seguenti casi:

a) nel caso di OP costituite da solo due soci produttori costituiti in forma di cooperativa, la percentuale massima dei diritti voto non potrà superare il 50;

b) nel caso di OP costituite da due soci di cui uno solo è costituito in forma di cooperativa, il limite del 35% non si applica alla cooperativa.

3. Qualora un produttore sia detentore di quote in società aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti da questo espressi direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto.

Art. 9.

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un produttore ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

2. Il recesso viene comunicato per iscritto all'OP con un termine di preavviso non superiore a sei mesi. L'OP assume una decisione entro sei mesi dalla richiesta del recesso, che se accolto, acquista efficacia alla conclusione dell'annualità in corso del programma operativo. L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

3. Il socio recesso con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.

4. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni delle società aderenti ad una OP.

Art. 10.

Fusioni

1. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, per fusione tra OP si intende l'unificazione in una unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto e sulla base di una delle seguenti opzioni:

a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In questo caso, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto *ex novo*;

b) fusione per incorporazione. In questo caso l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto dall'OP incorporante.

2. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP può fondersi per incorporazione in una cooperativa ad essa aderente.

In tal caso, la cooperativa, che rappresenta il soggetto incorporante, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento e l'OP rinunciare espressamente al proprio.

3. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse.

4. Il comma 1 si applica mutatis mutandis alle fusioni di AOP.

Art. 11.

Elenco nazionale

1. Il Ministero pubblica e aggiorna sul proprio sito web, l'elenco nazionale delle OP e delle AOP.

TITOLO III

GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO DELLE OP

E DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 12.

Programmi operativi delle OP

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale e delle modifiche per l'anno successivo, è presentata alla Regione ove l'OP risulta riconosciuta e ha la sede legale, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro la medesima data la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 20. Il termine del 30 settembre è posticipato al 20 ottobre, limitatamente ai programmi presentati nel 2013.

2. Le Regioni, svolte le opportune verifiche in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'Organismo pagatore, anche via fax o via e-mail certificata, unitamente all'entità del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo.

3. I programmi operativi poliennali e gli esecutivi annuali, possono essere sottoposti a modifiche ai sensi degli articoli 65 e 66 del regolamento, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto. Le relative domande devono anche essere inserite nel sistema informativo di cui all'art. 20.

4. Per motivi debitamente giustificati, le Regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo, dandone comunicazione alle OP.

5. La rendicontazione annuale dei programmi operativi, con la richiesta di aiuto a saldo, è presentata all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

6. L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore competente in base alla Regione che ha approvato il programma operativo, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.

Art. 13.

Fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata

1. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 103-*ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 è gestito mediante un conto corrente dedicato, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.

Il conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, consente all'OP di non ricorrere alla certificazione di revisori esterni, di cui all'art. 52 del regolamento.

2. Il VPC, che rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, è determinato in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto ed è riferito alla platea sociale dell'OP inserita sul sistema informativo di cui all'art. 20, comma 1, alla data di presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale per l'anno successivo.

3. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle Regioni e all'Organismo pagatore la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno. La compagine sociale comunicata al momento della presentazione

del programma operativo o dell'esecutivo annuale, come indicato al comma 2, rappresenta l'unico riferimento ufficiale per il calcolo del VPC.

4. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è stabilito dalla Regione, su proposta di ciascuna OP, secondo uno dei criteri previsti all'art. 51 del regolamento. Il periodo di riferimento non può in ogni caso prendere in considerazione un periodo di tempo successivo al 1° agosto dell'anno precedente a quello in cui il programma operativo viene attuato.

5. Ai sensi dell'art. 50 paragrafo 9 del regolamento, il valore della produzione commercializzata può essere calcolato nella fase di uscita dalla filiale, purché almeno il 90% del capitale della filiale appartenga a OP e/o ad AOP e vengano rispettate le disposizioni dettate in materia nell'allegato al presente decreto.

Il valore della produzione commercializzata proveniente dalla OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.

6. In caso di applicazione del comma 4, al controllo del 90% della possono concorrere, previo consenso della Regione, i soci produttori della OP e, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati agli articoli 122 lettera *c)*, punti i, ii e iii e 125-*ter*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

7. In caso di applicazione dell'art. 50 paragrafo 9 del regolamento, per le filiali controllate esclusivamente da due o più OP/AOP, la quota di capitale detenuto da una OP/AOP non può essere inferiore al 5%.

Art. 14.

Programmi operativi delle AOP

1. Le AOP sono autorizzate a presentare e realizzare un programma operativo su delega delle OP aderenti e in conformità all'art. 62 del regolamento; in tal caso la competenza all'approvazione è della Regione in cui la AOP è stata riconosciuta. La presentazione della domanda segue la stessa procedura prevista per le OP.

2. Il programma operativo di una AOP può assumere la forma di programma totale, quando la delega delle OP riguarda l'intero programma operativo, o di programma parziale, quando la delega delle OP è relativa solo a talune azioni, in ogni caso, la AOP deve dimostrare per ogni OP associata il rispetto degli obiettivi ed i limiti previsti all'art. 103-*quater* del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Il programma operativo parziale è composto da azioni identificate ma non eseguite da due o più OP associate nell'ambito del loro programma operativo.

4. Il programma operativo totale riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi relativi a ciascuna OP aderente.

5. I programmi operativi delle AOP sono soggetti alle stesse norme degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi operativi delle OP associate.

6. Per la realizzazione del programma operativo, l'AOP utilizza il fondo di esercizio messo a disposizione da ciascuna OP e lo gestisce tramite un conto corrente dedicato.

7. L'AOP che realizza un programma operativo, provvede anche a presentare le domande di aiuto e riscuotere le relative somme in nome proprio e per conto delle OP aderenti, nonché a presentare le domande di modifica sia per l'anno in corso che per quelli successivi.

Art. 15.

Aiuto finanziario nazionale

1. Le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero, secondo le procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.

2. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.

3. Le OP che hanno delegato la realizzazione totale del programma operativo ad una AOP, chiedono l'aiuto per il tramite della AOP.

TITOLO IV

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI PREVISTE

NEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 16.

Misure applicabili

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, possono inserire nei programmi operativi una o più delle seguenti misure:

a) ritiro dal mercato;

b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

c) promozione e comunicazione;

d) assicurazione del raccolto.

Art. 17.

Destinazione dei ritiri dal mercato

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita ai sensi dell'art. 103-*quinquies*, par. 4 lettere *a)* e *b)* del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b) realizzazione di biomasse;

c) alimentazione animale;

d) distillazione in alcool;

e) trasformazione industriale, alle condizioni previste dall'art. 80, paragrafo 3 del regolamento;

f) trasformazione industriale no food;

g) biodegradazione o compostaggio. Queste due destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate.

2. Le disposizioni applicative del comma 1 sono definite nelle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.

TITOLO V

CONTROLLI, SANZIONI, PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18.

Controlli

1. Le Regioni, in conformità alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, effettuano i controlli per:

a) accertare i requisiti per il riconoscimento delle OP e delle AOP;

b) verificare il corretto funzionamento delle OP e delle AOP;

c) verificare l'ammissibilità dei programmi operativi e delle loro modifiche;

2. Gli Organismi pagatori effettuano i controlli di competenza previsti alla sezione 2, CAPO V del regolamento. L'AGEA con propri provvedimenti, adottati in conformità alle disposizioni recate dalla Strategia Nazionale definisce i criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza degli Organismi pagatori.

3. Qualora l'esito dei controlli in loco sull'attuazione dei programmi operativi comporti una riduzione del VPC non accertato in fase di istruttoria per l'approvazione del programma operativo, o della spesa, l'Organismo pagatore, sulla base di quanto previsto dall'art. 117 del regolamento, procede alla conseguente riduzione del fondo di esercizio approvato e dell'aiuto.

4. Le Regioni e gli Organismi pagatori si comunicano a vicenda, anche attraverso il SIAN i programmi dei controlli disposti e gli esiti dei controlli svolti in applicazione delle rispettive competenze.

5. Di ogni operazione di controllo deve essere resa evidenza nei verbali e, ove pertinente, nella documentazione esaminata.

Art. 19.

Autorità incaricata delle comunicazioni

1. In attuazione dell'art. 146, paragrafo 1, del regolamento, l'AGEA è designata quale unica autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) le informazioni previste dall'art. 97 del regolamento, concernenti le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori;

b) i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno, rilevati ai sensi dell'art. 98 del regolamento;

c) i prezzi e i quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi, rilevati ai sensi dell'art. 134 del regolamento.

2. L'AGEA trasmette alla Commissione Europea le informazioni di cui al comma 1, nonché le comunicazioni disposte per il comparto ortofrutticolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto dei termini indicati dai regolamenti e in conformità alle procedure richiamate all'art. 146 dello stesso regolamento.

3. Le Regioni e Province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dalla Strategia Nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea.

4. L'AGEA trasmetterà copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e alle Province autonome.

Art. 20.

Informatizzazione delle informazioni

1. Le informazioni relative all'applicazione della Strategia Nazionale adottata con DM 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche ed integrazioni, sono rese disponibili utilizzando le funzionalità disponibili nel SIAN ed accessibili agli Organismi pagatori, alle Regioni, al Ministero, alle OP/AOP e loro organismi di rappresentanza, per quanto di rispettiva competenza.

2. Mediante apposite funzionalità informatiche, sono inserite, dalle organizzazioni di produttori e dalle associa-

zioni delle organizzazioni di produttori, per via telematica nel sistema informativo:

a) le domande di riconoscimento inviate alle Regioni;

b) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle Regioni;

c) le domande di aiuto inviate agli Organismi pagatori.

Per le domande di cui alle lett. *b)* e *c)* è disponibile, nei sistemi informativi degli Organismi pagatori, una scheda riepilogativa. Per le AOP che presentano il programma operativo totale, sono disponibili schede riferite a ciascuna OP, nonché la scheda riepilogativa della stessa AOP.

L'AGEA definisce, con propri provvedimenti in conformità alla Strategia nazionale, il contenuto informativo delle schede riepilogative.

3. Per quanto riguarda il contenuto delle domande:

a) fermi restando i requisiti minimi stabiliti agli articoli 2 e 3 del presente decreto, le Regioni possono definire ulteriori informazioni necessarie per la presentazione delle domande di cui alla lett. *a)* del comma 2;

b) fermi restando gli elementi minimi previsti dall'art. 59 del regolamento, le Regioni possono definire ulteriori informazioni necessarie per la presentazione delle domande di cui alla lett. *b)* del comma 2;

c) fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2, lett. *c)*, sono definiti dall'Organismo pagatore competente.

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 69, paragrafo 4, del regolamento, sono rigettate le domande presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti. Rientrano in tale ambito anche le domande ancora non completate alla decorrenza dei termini medesimi.

5. Le Regioni e gli Organismi pagatori sono tenuti ad inserire nel SIAN, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonché l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.

6. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione del rapporto annuale, da trasmettere alla Commissione a cura dell'AGEA, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle Regioni e dagli Organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.

7. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle Regioni e degli Organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

8. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le province Autonome.

Art. 21.

Autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia Nazionale

1. In attuazione dell'art. 55 e dell'allegato VII, punto 4, del regolamento, l'AGEA è designata quale autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia Nazionale e della Disciplina ambientale, in essa incorporata, adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e applicabili ai programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate dall'AGEA con propri provvedimenti, in conformità alle disposizioni recate dalla medesima Strategia Nazionale in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 22.

Sanzioni, penali e provvedimenti amministrativi

1. Fatte salve le eventuali sanzioni nazionali da irrogare ai sensi dell'art. 144 del regolamento, le modalità applicative delle disposizioni sanzionatorie previste dal CAPO V- Sezione 3, del regolamento, sono definite dall'AGEA.

2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla Regione competente, anche su segnalazione dell'Organismo pagatore.

3. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 103-*quater*, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'OP non ha diritto a ricevere l'aiuto e gli eventuali acconti o anticipazioni sono recuperati.

4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio tra le misure, definiti nella Strategia Nazionale, sono ammesse a contributo nell'ambito di una tolleranza del 3%. Per accertate cause di forza maggiore l'Organismo pagatore può elevare tale percentuale al 10%. In tal caso ne da debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale.

5. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP non ha diritto ad alcun pagamento ed eventuali anticipazioni e acconti erogati, vengono recuperati.

6. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP, anche per un anno, gli aiuti erogati per le annualità svolte del programma operativo sono recuperati. Gli aiuti non sono recuperati qualora il programma operativo venga interrotto a seguito di modifica autorizzata della durata, di fusione con altre OP o per cause non imputabili all'organizzazione di produttori.

7. La revoca del riconoscimento a seguito dell'accertata perdita dei requisiti per il suo mantenimento, comporta il recupero degli aiuti indebitamente erogati per il programma operativo poliennale in corso.

8. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della richiesta delle agevolazioni totali o a saldo, con allegata la rendicontazione completa delle spese sostenute, gli Organismi pagatori dovranno applicare una riduzione dell'1% sull'aiuto riconosciuto. In casi eccezionali e senza pregiudizio per il rispetto dei termini di liquidazione, gli Organismi pagatori possono non applicare la penalizzazione. In tal caso ne danno debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale.

Le domande di aiuto di cui all'art. 69 del regolamento, diventano irricevibili decorsi cento giorni dal 15 febbraio e gli eventuali acconti o anticipazioni erogati per l'anno considerato dovranno essere recuperati.

9. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato XIV al regolamento.

10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata da una OP, AOP, possono essere corretti in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall'Organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

Art. 23.

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.

2. Per gli interventi di natura ambientale già contenuti nei programmi operativi pluriennali approvati precedentemente al 20 gennaio 2011, continua ad applicarsi l'allegato al decreto ministeriale 20 dicembre 2010 n. 10388.

3. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Le organizzazioni di produttori già riconosciute alla data del 1° gennaio 2014, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, entro il 30 settembre 2017. Il mancato adeguamento non da diritto a presentare un nuovo programma operativo e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. Il comma 7 dell'art. 13 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dalla data della sua entrata in vigore, tuttavia i commi 1, 2 e 3 dell'art. 3, si applicano a partire dal 1° gennaio 2014 e l'art. 20 si applica successivamente alla realizzazione e messa a disposizione delle OP, delle AOP e delle Regioni, delle specifiche procedure informatiche.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 4672 è abrogato, tuttavia il comma 1 dell'art. 3 e l'allegato restano in vigore fino al 31 dicembre 2013.

Art. 27.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 198

ALLEGATO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

Allegato al D.M. n. 12705 del 17/10/2013

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E IL CONTROLLO DELLE OP, DELLE AOP, E PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI.

(documento parte integrante della Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con DM 25.09.2008 n. 3417 e successive modifiche e integrazioni, come prorogata dal DM n. 12704 del 17/10/2013)

PREMESSA

Ripartizione delle competenze tra le Amministrazioni dello Stato

Amministrazione	Attività
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Adotta, con decreto del Ministro e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il documento di Strategia Nazionale.
	Definisce le dimensioni minime delle OP, in termini di numero di soci e di valore della produzione commercializzata .
	Adotta con decreto del Ministro e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ove non diversamente stabilito, le altre disposizioni nazionali per il riconoscimento e il controllo delle OP/AOP, per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi e per la disciplina del regime dei controlli sulle norme di commercializzazione .
	Decide sulla richiesta di autorizzazione alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale.
	Cura e pubblica l'elenco nazionale delle OP/AOP.
REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Definiscono eventuali parametri minimi delle OP superiori a quelle stabilite dal Ministero ed altre eventuali disposizioni integrative a quelle ministeriali.
	Adottano i provvedimenti sulla concessione, sospensione e revoca del riconoscimento.
	Ricevono, valutano e approvano i programmi operativi e le loro modifiche.
	Eseguono i controlli sul funzionamento delle OP/AOP e sul mantenimento dei criteri di riconoscimento, relativamente alle OP che non svolgono programma operativo
AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)	Svolge le funzioni di Autorità nazionale unica per. - la gestione, sorveglianza e valutazione della Strategia nazionale; - il coordinamento in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione; - per le comunicazioni alla Commissione europea
ORGANISMI PAGATORI	Ricevono le domande di erogazione degli aiuti
	Eseguono (direttamente o tramite Enti delegati) i controlli sull'esecuzione dei programmi operativi e sulle domande di pagamento degli aiuti, compresi i controlli sul mantenimento dei criteri di riconoscimento.
	Eseguono i pagamenti degli aiuti

PARTE A

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)

1. Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

Ai fini del riconoscimento le OP devono dimostrare di rappresentare al momento della presentazione della domanda, il valore minimo di produzione commercializzabile è fissato nella seguente tabella:

Capitolo NC	codice NC *	Gruppi di prodotto Descrizione del gruppo	Parametro di riconoscimento (€)	prodotti Codice NC*	Prodotto
O7	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	2.500.000,00	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati
	0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	2.500.000,00	0703 10	Cipolle e scalogni
				0703 20 00	Aglio
				0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	2.500.000,00	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli
				0704 20 00	Cavoli di Bruxelles
				0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi
				0704 90 90	Altri prodotti commestibili del genere *Brassica*
	0705	Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate	2.500.000,00	0705 11 00	Lattughe a cappuccio
				0705 19 00	Altre lattughe
				0705 21 00	Cicoria Witloof (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)
				0705 29 00	Altre cicorie
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	2.500.000,00	0706 10 00	Carote e navoni
				0706 90	Altre radici commestibili
	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	2.500.000,00	0707 00 05	Cetrioli
				0707 00 90	Cetriolini

	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	2.500.000,00	0708 10 00	Piselli (*Pisum sativum*)
				0708 20 00	Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.)
				0708 90 00	Altri legumi
	ex0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 07096091, 07096095, 07096099, 07099031, 07099039 e 07099060	2.500.000,00	0709 20 00	Asparagi
				0709 30 00	Melanzane
				0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa
				0709 60 10	Peperoni
				0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
				0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe (*Lactuca sativa*) e dalle cicorie (*Cichorium* spp.)
				0709 90 20	Bietole da costa e cardi
				0709 90 40	Capperi
				0709 90 50	Finocchi
				0709 90 70	Zucchine
				0709 90 80	Carciofi
				0709 90 90	Altri ortaggi e legumi
		Funghi e tartufi	500.000,00	070951 070959	Funghi e tartufi
O8	ex0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 08029020	500.000,00	0802 11 0802 12	Mandorle
				0802 21 0802 22	Nocciole (*Corylus* spp.)
				0802 31 0802 32	Noci comuni
				0802 40	Castagne e marroni (*Castanea* spp.)
				0802 50 00	Pistacchi
				ex0802 90	Altre frutta a guscio, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 08029020
	0804	Fichi, freschi	500.000,00	0804 20 10	Fichi, freschi
	0805	Agrumi, freschi o secchi	2.500.000,00	0805 10	Arance

				0805 20	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
				0805 40 00	Pompelmi e pomeli
				0805 50	Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*) e limette (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*)
			250.000,00	0805 90 00	Altri agrumi tra cui: Cedro (*Citrus medica*) e Bergamotto (*Citrus bergamia*)
	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	2.500.000,00	0806 10 10	Uve da tavola, fresche
	0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	500.000,00	0807 11 00	Cocomeri
				0807 19 00	Altri meloni
	0808	Mele, pere e cotogne, fresche	2.500.000,00	0808 10	Mele
				0808 20 10 0808 20 50	Pere
				0808 20 90	Cotogne
	0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche	2.500.000,00	0809 10 00	Albicocche
				0809 20	Ciliegie
				0809 30	Pesche, comprese le pesche noci
				0809 40	Prugne e prugnole
	0810	Altre frutta fresche	2.500.000,00	0810 10 00	Fragole
				0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi
				0810 40	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere *Vaccinium*
				0810 50 00	Kiwi
				0810 90	Altre frutta fresche
			500.000,00	0810 9075 50	Fico d'india
O9	0910 20	Zafferano	100.000,00	0910 20	Zafferano
	ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato		ex0910 99	Timo, fresco o refrigerato

12	ex1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	100.000,00	ex1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/ maggiorana selvatica (*origanum vulgare*), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
	1212 99 30	Carrube	250.000,00	1212 99 30	Carrube

* Classificazione conforma alla parte X dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1234/07. Tutti i codici NC, anche quelli non espressamente richiamati in tabella, sono consultabili nel *database* TARIC al seguente indirizzo web: http://aidaonline.agenziadogane.it/

Per l'applicazione della tabella, si tiene conto delle seguenti indicazioni:

a) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al codice NC 07 (ortaggi) si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 3.000.000,00 in caso di superamento di tale importo;

b) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al codice NC 08 (frutta) si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 3.000.000,00 in caso di superamento di tale importo;

c) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle categorie NC 09 e 12 si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 250.000,00 in caso di superamento di tale importo;

d) in caso di richiesta di riconoscimento per due o più prodotti appartenenti a due o più categorie NC, si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 4.000.000,00 in caso di superamento di tale importo;

e) in caso di richiesta di riconoscimento che verte esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri come sopra individuati sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;

f) Per i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione si applicano gli stessi parametri di cui alle lettere precedenti.

Per la Regione Sardegna per l'applicazione della tabella di cui sopra, viene definito un coefficiente di abbattimento dei parametri individuati pari a 0,25.

Per la determinazione del valore minimo di produzione commercializzabile, si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, denominato anche come "regolamento" nel proseguo del presente documento.

Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.

Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, in conformità alla nota interpretativa N. 2008-27 della Commissione, i produttori possono aderire, con la medesima superficie, a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione

Le Regioni possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzabile a livelli più elevati di quelli di cui alla tabella e ne danno comunicazione al Ministero e all'Organismo pagatore. Sono fatti salvi i parametri più alti già definiti dalle Regioni.

2. Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti

Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel DM n. 12705 del 17/10/2013, di seguito indicato con il termine "decreto" e nelle presenti procedure.

Di seguito si richiamano i requisiti che le OP devono possedere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento ed essere mantenuti in seguito al riconoscimento avvenuto:

- Personalità giuridica e forma societaria rispondente alle disposizioni nazionali;
- Presenza, nello statuto, degli obblighi e delle disposizioni previste dall'art. 125 bis del regolamento (CE) n. 1234/07;
- Perseguimento di attività ecocompatibili;
- Numero minimo di aderenti e VPC minimo stabiliti dal presente decreto;
- Capacità di assistenza tecnica agli aderenti per la realizzazione di pratiche ecocompatibili;
- Disponibilità di sufficienti strutture e mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione;
- Organizzazione e strutture per la corretta gestione economica e contabile delle attività;
- Criteri di democraticità nel controllo dell'organizzazione.

Alla richiesta di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. atto costitutivo e statuto conformi al Reg. (CE) n. 1234/2007;
2. composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante, di presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;
3. elenco produttori aderenti direttamente o tramite altro organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento;
4. relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa – commerciale e sulle strutture tecniche dell'OP, compresi i locali

della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale, tecnico. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione;

5. prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento scelto, calcolata conformemente alle indicazioni contenute all'articolo 24 del regolamento, articolata per Regione di provenienza, distinto per specie e con l'indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto;

6. giustificazione del criterio di scelta del periodo di riferimento proposto;

7. se del caso, bilancio dell'esercizio (o degli esercizi), relativo al periodo di riferimento, depositato presso la camera di commercio competente;

8. titolo di possesso o disponibilità tramite propri associati e/o filiali, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Reg. (CE) n. 1234/2007;

9. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati.

Le Regioni possono definire eventuali integrazioni all'elenco.

Al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP, conformemente a quanto previsto dall'art, 2, comma 2 del decreto, debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali, sia direttamente che indirettamente tramite persone giuridiche. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.

Le Regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nella anagrafica soci, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:

a) il valore della produzione commercializzabile da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. A tal fine il fatturato derivante da prodotti trasformati, è preso in considerazione nella misura massima prevista dall'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento;

b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 4 dell'art. 2 del decreto;

c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP è effettuata mediante verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC), sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nella anagrafica soci ed eventualmente mediante accertamenti in loco. Le predette verifiche interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dall'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;

d) I risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera *c)*, vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Gli organismi associativi allegano alla domanda di adesione l'elenco dei produttori obbligati al conferimento in quanto si sono impegnati a conferire prodotti per i quali l'organismo associativo ha chiesto l'adesione all'OP

Per il riconoscimento delle AOP, le Regioni utilizzano, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in loro possesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104 del regolamento.

Le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera *c)*; nel caso in cui le Regioni interessate non corrispondano alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.

Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

Nel caso in cui, per tre anni consecutivi il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legalenella Regione in cui è realizzato il maggior VPC. Le due Regioni interessate definiscono i tempi e le procedure per il trasferimento. La nuova Regione subentra nelle competenze e, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.

È data facoltà alle OP, che realizzano il maggior VPC in una Regione diversa da quella che ha operato il riconoscimento, chiedere il trasferimento della propria sede legale nella nuova Regione che subentra nelle competenze e, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.

3. Verifica del funzionamento delle OP e delle AOP e del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento.

Ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le Regioni eseguono i controlli sulle OP e AOP, per accertarne la conformità del funzionamento alla normativa vigente, così come previsto all'articolo 18 lettere *b)* del decreto.

Indipendentemente dai controlli svolti nell'ambito dell'articolo 106 del regolamento, ciascuna OP con programma operativo è sottoposta ai controlli oggetto del presente capitolo, almeno una volta ogni tre anni o almeno una volta nel corso del programma operativo.

Le OP che non hanno presentato il programma operativo, sono sottoposte a controllo almeno una volta ogni cinque anni.

Al fine di uniformare a livello nazionale le procedure per l'effettuazione dei controlli, le Regioni potranno valutare l'opportunità di utilizzare le stesse indicazioni e la modulistica eventualmente adottata dall'AGEA per i controlli effettuati dagli Organismi pagatori.

Le verifiche in questione hanno lo scopo di accertare:

a) la permanenza dei requisiti per il riconoscimento;

b) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle OP;

c) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;

d) il controllo democratico della OP ed eventuali abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP. A tal fine le deliberazioni delle assemblee, in particolare quelle di approvazione dei programmi operativi pluriennali e delle singole annualità devono dare evidenza dei soci presenti e indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli produttori associati;

e) l'accertamento dell'attività principale ai sensi dell'articolo 26 del regolamento. A tal riguardo si precisa che il valore della produzione commercializzata dall'OP nell'anno al quale è riferito il controllo sul

rispetto dei requisiti di riconoscimento, riferita ai prodotti per la quale l'OP è riconosciuta, deve provenire, per oltre il 50%, dai propri soci e/o dai soci di altre OP autorizzati conformemente all'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere *b)* e *c)* del regolamento (CE) n. 1234/07. A tal fine la relazione integrativa al bilancio dell'anno considerato dovrà specificare l'attività principale riferita al prodotto/i oggetto del riconoscimento, specificando anche gli acquisti da terzi.

Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento, il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello ottenuto nell'anno considerato, dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci con delega alla fatturazione e/o della filiale di cui all'art. 50 (9).

I controlli di cui sopra sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a:

a) libro soci;

b) bilanci;

c) fascicolo aziendale e, se del caso, catastino;

d) principali deliberazioni degli organi sociali;

e) resoconti sull'attività svolta;

f) atti di disponibilità di strutture, impianti ed attrezzature.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Regioni, di concerto con gli Organismi pagatori.

Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione. Sulla base anche di tale documentazione viene verificato il rispetto degli obblighi di conferimento da parte dei produttori.

La consistenza della base associativa è verificata anche per mezzo delle informazioni che ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto, l'OP ha l'obbligo di trasmettere alle Regioni e all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio di ogni anno.

Ove necessario e in particolare per le OP organizzate in strutture di secondo grado, le verifiche si completano con l'esame della documentazione amministrativa e contabile dei soci, se del caso presso la loro sede.

Gli accertamenti sulla consistenza delle superfici, se del caso effettuati anche in loco, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita dalle Regioni, tenuto conto delle situazioni specifiche.

Le Regioni pongono in essere anche gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, come definita in ambito SIAN, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica Soci, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.

Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in Regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle Regioni interessate, su richiesta della Regione competente.

Al fine di evitare duplicazioni di controlli, la Regione, nell'ambito delle verifiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento delle organizzazioni, acquisisce le risultanze dei controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi, di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento, già svolti dall'Organismo pagatore e comunicati ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 4 del decreto.

Se dal controllo emerge l'inosservanza sostanziale dei criteri di riconoscimento, la Regione competente provvede alla revoca del riconoscimento stesso in presenza delle condizioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 114 del regolamento.

Se l'inosservanza dei criteri del riconoscimento, pur sostanziale, è ritenuta superabile entro un periodo massimo di 12 mesi dal controllo con il quale l'inosservanza stessa è stata rilevata, la Regione competente provvede alla sospensione del riconoscimento in accordo con paragrafo 2 dell'articolo 114 del regolamento. Se dal successivo controllo, che deve essere eseguito entro la scadenza dei 12 mesi, l'OP fornisce gli elementi idonei a dimostrare il superamento dell'inosservanza riscontrata, la Regione competente scioglie la riserva e l'Organismo pagatore procede al pagamento dei contributi eventualmente sospesi, diversamente, la Regione procede alla revoca del riconoscimento.

Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate *mutatis mutandis* anche alle AOP, per quanto compatibili.

4. Esternalizzazione

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono preventivamente stipulare un contratto, conformemente all'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento, con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonché di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.

Le attività da esternalizzare possono riguardare anche le operazioni di commercializzazione (nei limiti stabiliti dal decreto) e trasformazione dei prodotti e fornitura di mezzi tecnici.

In caso di esternalizzazione dell'attività di commercializzazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP e il VPC si calcola conformemente a quanto disposto dell'articolo 50, paragrafo 10 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, l'OP non potrà rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

Il ricorso all'esternalizzazione fa salvi i parametri di spesa definiti nei regolamenti comunitari e nella normativa nazionale, nonché le tipologie di spese non ammissibili ai sensi dell'allegato IX del regolamento, pertanto, ai fini della rendicontazione del programma operativo, in sede di fatturazione dei servizi, sarà previsto a carico del prestatore d'opera, l'onere di allegare al documento contabile l'elenco analitico ed il relativo valore delle sole voci di costo che risultano eleggibili al programma operativo.

Ciò al fine di consentire alle OP e alle AOP di poter rendicontare una quota parte del valore totale della fattura ricevuta, corrispondente ai costi eleggibili analiticamente elencati.

L'OP conserva per un periodo minimo di cinque anni la documentazione connessa all'attività esternalizzata.

Per le OP costituite da soci produttori che sono cooperative, non si considera attività di esternalizzazione la conservazione, lavorazione e/o trasformazione operata da ogni cooperativa socia dell'OP, per i prodotti conferiti dai rispettivi soci.

5. Fatturazione delegata ai soci

Fino al 31 dicembre 2014 le Regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro, nell'ambito della commercializzazione diretta, di far effettuare la fatturazione ai propri soci (fatturazione delegata), per una quota non superiore al 40% del valore della produzione commercializzata nell'ultimo periodo contabile per il quale i dati sono disponibili, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento (nel calcolo deve tenersi conto anche dei soci dimessi).

Per le OP al primo anno di attività, dovrà essere fatto riferimento al il valore della produzione commercializzata utilizzato per il riconoscimento.

Il valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, non potrà essere tenuto in considerazione per la determinazione degli aiuti.

La richiesta deve essere presentata al momento della presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualità successiva e viene autorizzata entro i termini di approvazione previsti per i programmi.

L'autorizzazione cessa in ogni caso, anche per i soci già autorizzati, al 31 dicembre 2015.

In ogni caso la fatturazione delegata è ammessa quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita e purché sia rispettata la fatturazione diretta dell'OP del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento.

L'autorizzazione regionale deve risultare da apposito atto scritto.

La fatturazione delegata deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;

b) è costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP o della filiale se preposta alle attività di commercializzazione; qualora l'attività di commercializzazione venga svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, è da questa appositamente delegato;

c) ogni operazione di vendita è acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'OP;

d) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;

e) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;

f) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle OP.

Le fasi della programmazione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle OP.

Un socio che ha beneficiato della facoltà della "delega alla fatturazione" con una OP, non può beneficiare di tale possibilità se aderisce ad un'altra OP.

6. Fusioni

La fusione, di cui all'articolo 10 del decreto, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi.

Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o AOP con programmi operativi in corso, le OP e le AOP soggette alla revoca del riconoscimento, mantengono lo stesso fino al termine dell'annualità in corso.

I soggetti derivati da fusioni conformemente alle richiamate disposizioni, per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettera *e)* del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono impegnarsi, nel progetto di fusione, a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni.

PARTE B

Gestione dei fondi di esercizio delle OP e degli aiuti

7. Presentazione dei programmi operativi

Il programma operativo è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della sua esecuzione, e può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento. In tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.

Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate mutatis mutandis - alle AOP, il termine OP è usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione.

Le OP che presentano il programma operativo tramite una AOP riconosciuta in altra Regione, ne danno informazione alla propria Regione, dalla quale restano dipendenti per tutti gli altri aspetti connessi al riconoscimento.

Il termine del 30 settembre è posticipato al 20 ottobre, limitatamente ai programmi presentati nel 2013.

8. Durata e finalità dei programmi operativi

I programmi operativi hanno durata variabile da tre a cinque annualità (programmi operativi pluriennali) e illustrano la previsione degli obiettivi e delle azioni individuate a perseguirli, con una programmazione di medio periodo.

Il programma operativo pluriennale è sempre accompagnato dal programma esecutivo relativo alla prima annualità.

Tutti i programmi operativi hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine il 31 dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera *b)* del regolamento.

9. Il fondo di esercizio

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio delle OP. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

L'importo indicativo del fondo di esercizio deriva dall'applicazione al VPC, nel periodo di riferimento, delle seguenti aliquote massime:

- 8,2%, che consente di usufruire dell'aiuto comunitario fino all'importo del 4,1% del VPC;

- (eventualmente**)** 1,0%, in aggiunta all'8,2% per eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi che non trovano copertura con l'8,2% e fino all'importo massimo del 33% del fondo di esercizio. In questo caso l'aiuto comunitario può arrivare al 4,6 % del VPC (+ 0,5%).

L'alimentazione del fondo di esercizio avviene:

a) con trasferimento di risorse proprie dell'OP e/o dei propri soci aderenti. Questi trasferimenti avvengono durante tutto l'anno e comunque entro il 15 febbraio;

b) con il trasferimento dell'aiuto comunitario, pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta e all'importo dei contributi finanziari della OP e/o dei propri soci, salvo le eccezioni di cui ai paragrafi 3 e 4dell'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n.1234/2007.

In caso di accesso all'aiuto finanziario nazionale, di cui all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n.1234/2007, l'importo dell'aiuto, nella misura massima dell'80% della quota versata ai sensi della lettera *a)*, si aggiunge al fondo di esercizio che passerebbe da una percentuale massima dell'8,2% del VPC ad una percentuale massima dell'11,48% del VPC così ripartita: OP 4,1%, Commissione 4,1%, Stato 3,28%. Ciò fatte salve le eccezioni di cui ai paragrafi 2, comma 2, 3 e 4dell'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n.1234/2007.

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

a) di beneficiare del fondo di esercizio;

b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

10. Intensità degli aiuti: casi specifici

L'intensità degli aiuti finanziari della Comunità è elevata dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla Regione.

In ogni caso l'aiuto comunitario sull'intero programma operativo non potrà eccedere la percentuale sul VPC stabilita al paragrafo 2 dell'articolo 103 quinques del regolamento (CE) n. 1234/07.

Per i ritiri dal mercato smaltiti conformemente a quanto indicato all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, limitatamente al quantitativo di prodotto ritirato non superiore al 5% del volumedella produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del volume della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP.

11. Aiuto finanziario nazionale (AFN)

L'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n.1234/2007 e all'articolo 15 del decreto , può essere corrisposto alle OP che ne hanno fatto richiesta scritta alla Regione, a condizione che risultino inserite nell'elenco allegato alla domanda di autorizzazione inoltrata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 92 del regolamento.

Tale aiuto è erogato nel limite massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall'Organismo pagatore in fase di verifica finale dell'annualità considerata. L'aiuto non potrà in nessun caso superare l'importo autorizzato dalla Commissione europea.

I ritiri in beneficienza, essendo finanziati dalla Comunità al 100%, non danno origine al versamento al fondo di esercizio di alcun contributo da parte dell'OP o dei suoi aderenti e, pertanto, non possono concorrere al calcolo dell'AFN.

Hanno diritto a ricevere l'AFN le OP riconosciute nelle regioni che dimostrano di non superare il livello di organizzazione minimo stabilito all'articolo 91 del regolamento, nonché le OP riconosciute in altre regioni, limitatamente al valore della produzione commercializzata, conferita dalle aziende associate ubicate nelle regioni che non superano il livello minimo di organizzazione.

L'aiuto finanziario nazionale non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dell'OP e/o dei i soci.

Il livello minimo di organizzazione deve essere calcolato come mediadegli ultimi tre anni cui si conoscono i dati completi, che precedono l'anno nel quale viene chiesto l'AFN ed è dato dal rapporto tra il VPC prodotto nella Regione e commercializzato tramite OP/AOP/GP e il valore della produzione ortofrutticola regionale, desunta dai dati ufficiali, EUROSTAT, riferito unicamente ai prodotti elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le Regioni che risultano non superare il livello di organizzazione minimo stabilito all'articolo 91 del regolamento, ne danno comunicazione al Ministero, al più tardi entro il 20 novembre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualità, secondo lo schema riportato in appendice 1.

Le OP/AOP titolari di un programma operativo che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione scritta alla Regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando l'importo indicativo dell'aiuto. Nell'anno di esecuzione del programma e successivamente all'avvenuta autorizzazione comunitaria presenteranno la modifica al programma operativo, ai sensi degli articoli 66 e 93 del regolamento. Le Regioni possono accettare, con riserva, le modifiche presentate prima dell'autorizzazione comunitaria.

Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella Regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi alle azioni 3.2.3 e 3.2.5 come indicate nell'allegato VII al regolamento. L'AFN non può essere erogato per investimenti e spese riferiti a regioni diverse per le quali l'aiuto stesso, in tutto o in parte, è stato autorizzato.

Altresì devono essere precisati gli indicatori, scelti tra quelli previsti dalla Strategia Nazionale, che dovranno consentire il monitoraggio di quanto realizzato con l'AFN. Per gli investimenti realizzati con l'AFN non si applicano gli indicatori di risultato.

Al più tardi entro il 20 gennaio dell'anno di attuazione del programma operativo, le Regioni trasmettono al Ministero, l'elenco delle OP che hanno fatto domanda di accesso all'AFN completo dei dati, secondo lo schema riportato in appendice 2.

Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN è erogato dall'Organismo pagatore competente (successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la sua gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.

Eventuali anticipi potranno essere erogati solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale.

12. Valore della produzione commercializzata -VPC

12.1 - VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio

Il VPC calcolato secondo i criteri contenuti nell'articolo 50 del regolamento e nell'articolo 13 del decreto, rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente al prodotto o al gruppo di prodotti, per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore) e dal bilancio, relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:

- dalla OP;

- dalla filiale dell'OP, se partecipata conformemente alle condizioni previste dall'art. 50 del regolamento e se rispetta i requisiti di cui all'articolo 26 del regolamento, in ordine all'attività principale;

- dai soci autorizzati dall'OP all'emissione di fatture (c.d. fatturazione delegata);

Altresì, contribuisce al VPC il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere *b)* e *c)* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'OP" e/o dalla AOP e/o dalla filiale, conformemente alle indicazioni dell'articolo 50 del regolamento, come esplicitate nel seguente prospetto:

Voci di calcolo e variabili	**Segno contabile**
a) Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla OP	+
b) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci (fatturazione delegata autorizzata dalla Regione o Provincia autonoma)	+
c) Valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n.1234/2007	+
d) Valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento	+
e) Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate conformemente all'articolo 50, paragrafo 9 del regolamento	+
f) Valore dei sottoprodotti	+
g) Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o comunque gestite dall'OP	+
h) Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007	+
i) Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
j) Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP, e non presenti ai punti precedenti	+
k) Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti.	-
l) Valore dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti	-
m) Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno eccedenti l'ambito della distanza significativa di 300 chilometri	-
n) Sconti, abbuoni, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita	-

L'OP deve dare evidenza della documentazione dalla quale deriva ciascuno degli elementi considerati.

Per i programmi operativi approvati precedentemente al 20 gennaio 2010, il calcolo del VPC realizzato a decorrere dal 2008 è effettuato, fin al loro esaurimento, secondo le regole in vigore nel 2008, definite nell'allegato 2 alla Circolare ministeriale n. 3684 del 2 ottobre 2008 e riprese con modifiche, in allegato al DM 3932 dell'11 maggio 2009, anche se detti programmi sono modificati ai sensi degli articoli 65 o 66 del regolamento.

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze significative.

Il prodotto acquistato da terzi, se non direttamente determinabile, dovrà essere valorizzato al prezzo medio di vendita dell'OP, nel periodo di riferimento, per i prodotti considerati.

Una distanza di trasporto interno si considera significativa se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato, supera i 300 chilometri. Ai sensi del DM 12704 del 17/10/2013 il predetto parametro sarà utilizzato per il calcolo del VPC delle annualità 2013 e successive, utilizzabile per la determinazione del fondo di esercizio delle annualità 2015 e successive.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo.

I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualità successiva.

I soci provenienti da altra OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Le organizzazioni di produttori che alla data di presentazione del programma operativo nella compagine sociale mantengono produttori ai quali hanno concesso il recesso con validità decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo, non devono considerare tali produttori ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata.

Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto commercializzato dei nuovi soci tramite l'OP di provenienza; a tal fine, quest'ultima deve rilasciare al produttore specifica attestazione da cui emerge il valore del prodotto commercializzato, che, peraltro, deve essere sottratto al proprio VPC.

Le cooperative socie sono tenute a comunicare all'OP tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo del VPC.

12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale

Il VPC per il calcolo del fondo di esercizio può essere calcolato anche all'"uscita dalla filiale" purché ricorrano le condizioni stabilite dal regolamento all'art. 50 (9) e dal decreto ai paragrafi 4 e 5 dell'art.13.

Nel caso in cui il capitale della filiale venga detenuto da due o più OP/AOP, il VPC in uscita dalla filiale verrà ripartito tra le organizzazioni controllanti proporzionalmente alla quota di prodotto da ciascuna conferito.

Nel caso in cui il capitale della filiale venga detenuto da OP e/o da AOP, in concorso con loro soci produttori, riconosciute da Regioni diverse, l'eventuale autorizzazione a conteggiare il VPC all'uscita della filiale è rilasciata dalla Regione in cui ha sede l'OP che partecipa in misura prevalente. La Regione competente al rilascio dell'autorizzazione acquisisce dalle altre Regioni la documentazione utile a comprovare in che misura le diverse OP/AOP concorrono al controllo della filiale.

12.3 - VPC calcolato per altri fini.

Successivamente all'avvenuto riconoscimento, il valore della produzione commercializzata rappresenta anche un parametro per la verifica del mantenimento dei criteri di riconoscimento da parte dell'OP e della percentuale del 40% stabilita per la gestione della fatturazione delegata, nonché per determinare il livello di aggregazione ai fini del regime AFN.

A tali fini il valore della produzione commercializzata, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 50 del reg. (UE) n.543/2011, è riferito:

a) al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno considerato, se la verifica è relativa al rispetto dei criteri di riconoscimento o alla determinazione dei dati per il calcolo dell'indice di aggregazione ai fini della concessione dell'AFN. Per il rispetto dei criteri di riconoscimento l'analisi dei valori potrà ritenersi conclusa quando si avrà certezza che il valore minimo della produzione commercializzata è soddisfatto;

b) all'ultimo periodo contabile per il quale i dati sono disponibili, nel caso di gestione della fatturazione delegata;

Il temine "valore della produzione commercializzata" è richiamato anche nella tabella della relazione annuale di cui all'art. 97, lett. *b)* del regolamento, concernente l'attività delle OP nell'anno considerato. In tal caso il criterio di calcolo è quello indicato nelle note esplicative della relazione annuale stessa.

13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC

Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è determinato secondo uno dei seguenti criteri:

a) un periodo di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del terzo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma;

b) valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del quinto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma.

Ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 51 del regolamento, il periodo di riferimento di 12 mesi deve coincidere con il periodo contabile dell'OP.

Il criterio adottato per la scelta del periodo di riferimento non può essere variato per l'intera durata del programma operativo se non per circostanze debitamente giustificate (es: consistente modifica della base sociale e dei prodotti commercializzati, modifica del periodo contabile).

In coerenza a quanto disposto dall'art. 51 paragrafo 4 del regolamento, qualora un prodotto si deprezzi, per almeno il 35% per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo quali il verificarsi di calamità naturali accertate dagli organi competenti o la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC di tale prodotto non può essere inferiore al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. In tal caso, le Regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.

14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.

Ai sensi dell'Art. n. 25, comma 2 del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.

L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'AGEA.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

Le OP/AOP e i loro Organismi nazionali di rappresentanza hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA.

15. Presentazione e attuazione dei programmi operativi

Con la presentazione alla Regione del programma operativo, l'OP comunica anche l'importo indicativo del fondo di esercizio riferito all'anno di attuazione del programma, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo, quali definiti all'articolo 103 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tal senso, la comunicazione delle AOP che presentano un programma operativo totale, è riferita al fondo di esercizio di ciascuna OP aderente.

I programmi operativi, siano essi pluriennali che esecutivi, devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'assemblea dei soci delle OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Ilverbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali;

- il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo della OP approva, qualora delegato, i programmi esecutivi annuali, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo provvede alla definizione delle modifiche.

Le delibere adottate dal consiglio di amministrazione, concernenti la redazione e approvazione dei programmi annuali successivi al primo, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Anche nei casi di proroga del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima del riconoscimento dell'OP, fatte salve le spese per la creazione di associazioni o associazioni di produttori transazionali.

I soci che aderiscono successivamente alla presentazione del programma operativo, possono partecipare a detto programma secondo le disposizioni interne dell'OP e a condizione che la Regione e l'Organismo pagatore ne siano preventivamente informati e abbiano acquisito gli elementi necessari all'attività di valutazione e controllo.

16. Contenuto e articolazione dei programmi operativi

I programmi operativi pluriennali e i progetti esecutivi annuali, devono essere conformi alla Strategia Nazionale e contenere almeno quanto indicato dell'articolo 59 del regolamento, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

L'AGEA, al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, predisporrà e aggiornerà le necessarie procedure informatizzate e uno schema di base che le OP dovranno seguire per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.

I programmi operativi totali delle AOP dovranno riportare distinta la parte di programma relativo a ciascuna OP aderente, anche ai fini della tracciabilità degli interventi e delle relative spese.

17. Modifiche dei programmi operativi

Lamodifica riguarda una riprogrammazione degli obiettivi e/o delle azioni previste e comporta la preventivarichiesta di autorizzazione alla Regione .

Le modifiche possono concernere l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento, o gli anni successivi ai sensi dell'articolo 65 del regolamento.

17.1 - Modifiche in corso d'anno.

Relativamente alle modifiche relative all'articolo 66, le OP possono presentare:

1) entro il 15 settembre

a) una unica modifica generale accompagnata da una relazione esplicativa e da eventuali documenti giustificativi dei motivi, della natura e delle implicazioni, unitamente alla nuova programmazione economico-finanziaria. Per giustificati motivi, le Regioni possono autorizzare due modifiche. In tal caso la prima modifica deve essere presentata entro il 30 giugno.

b) una unica modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo.

2) nel corso dell'anno, le eventuali modifiche necessarie ad attivare tempestivamente interventi di prevenzione delle crisi.

In deroga a quanto stabilito alla lettera *a)* del punto 1, le AOP in quanto soggetti attuatori di un programma operativo unitario possono presentare due modifiche, sempre entro il 15 settembre.

In ogni caso per ciascuna OP aderente alla AOP non può essere presentata più di una modifica. Per giustificati motivi, le Regioni possono autorizzare due modifiche. In tal caso la prima modifica deve essere presentata entro il 30 giugno.

Si ha modifica in corso d'anno del programma operativo quando si effettua:

a) modifica del contenuto del programma operativo annuale;

b) attuazione parziale dei programmi per cause indipendenti dalla volontà della OP e AOP. La non esecuzione di azioni programmate senza la loro sostituzione con altre azioni può essere autorizzata qualora ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del programma. In ogni caso l'autorizzazione non può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva prevista per l'annualità in corso;

c) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato. La percentuale in aumento, può essere elevata secondo necessità in caso di fusioni di OP con conseguente fusione dei rispettivi programmi operativi.

L'aumento del fondo di esercizio di cui alla lettera *c)* non determina un aumento dell'AFN approvato dalla Commissione europea.

Le regioni adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Le OP possono, sotto la propria responsabilità, dare corso alle modifiche prima della decisone definitiva da parte della Regione.

Fermo restando l'importo massimo del Fondo di esercizio approvato, non rientrano tra le modifiche, eventuali scostamenti di spesa rispetto agli importi approvati per i singoli interventi, a condizione che l'aumento non superi il 25% di ciascun obiettivo e che gli indicatori di equilibrio siano rispettati.

17.2 - Modifiche per gli anni successivi.

Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui all'articolo 65 del regolamento, sono presentate entro il 30 settembre e salvo diversa comunicazione, concernono, in particolare:

a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;

b) la modifica degliobiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;

c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;

d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni;

Il termine del 30 settembre è posticipato al 20 ottobre, limitatamente ai programmi presentati nel 2013.

18. La rendicontazione

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore e per conoscenza alla Regione competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

La domanda a saldo deve essere accompagnata dalla relazione annuale (nell'ultimo anno anche da quella finale) prevista dall'articolo 96 del regolamento, completa di tutti i documenti giustificativi indicati all'articolo 69 del regolamento, nonché di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:

a) l'importo dell'aiuto richiesto;

b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;

c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima, nonché quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;

e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;

f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;

g) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;

h) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 3, lettera *a)* o lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni ambientali;

i) la conformità all'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;

j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;

k) in caso di domanda di pagamento di un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore.

Le spese generali determinate in misura forfettaria sull'intero fondo di esercizio, comprensivo anche dell'eventuale AFN, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, sono presi in considerazione le fatture o i documenti aventi forza probatoria equivalente per i quali i pagamenti sono stati regolati con bonifico o ricevuta bancaria (riba), con bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale, con vaglia postale, con assegno bancario, nonché con procedura homebanking (in questo caso l'OP dovrà provvedere a far quietanzare dalla banca, la lista dei pagamenti). Solo per i pagamenti effettuati con assegni bancari si dovrà provvedere alla quietanza delle fatture. I pagamenti effettuati con assegni circolari sono ammissibili solo se ne è dimostrata la completa tracciabilità. I pagamenti effettuati con assegno si considerano effettuati alladatadell'incasso dell'assegno da parte del fornitore.

In nessun caso sono ammissibili pagamenti effettuati per cassa.

L'OP deve inserire nella domanda di aiuto a saldo anche le spese programmate ma non sostenute entro il 31 dicembre per motivi indipendenti dalla sua volontà, con l'impegno a sostenere tali spese entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello relativo all'annualità considerata.

A tal fine l'OP deve fornire idonei elementi atti a dimostrare l'impossibilità ad effettuare e documentare gli interventi e il pagamento nei termini ordinari.

Le OP che adottano tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute. L'Organismo pagatore valuta, in fase di istruttoria, la consistenza delle giustificazioni dell'OP.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche alle AOP che realizzano un programma operativo totale o parziale e che operano in nome e per conto delle OP aderenti, che restano i beneficiari finali dell'aiuto.

L'aiuto ricevuto a saldo è riversato alle OP entro i successivi 15 giorni lavorativi.

19. Intestazione dei giustificativi di spesa

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

a) alla OP/AOP;

b) ai soci produttori direttamente e indirettamente aderenti;

c) alle filiali nella fattispecie prevista all'articolo50, paragrafo9 del regolamento. In quest'ultimo caso, non potrà essere finanziata la quota societaria di soggetti non soci della AOP o della OP.

20. Rimborso delle spese sostenute dai soci

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci produttori verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

a) elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute;

b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;

c) schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezziario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa. Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato;

e) La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Per gli investimenti nelle aziende dei soci, le OP possono essere delegate ad eseguire i pagamenti per conto dei soci, fatto salvo il recupero dell'IVA. In tal caso, la quota di aiuto riferibile alla spesa sostenuta dalla OP per conto del socio dovrà essere versata al socio attraverso il conto corrente ordinario, entro il 15 febbraio successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

a. richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;

b. provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 30 aprile dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il Dare e l'Avere con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;

c. entro il 31 maggio presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli produttori associati;

d. l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

Per giustificati motivi le regioni possono prorogare di 30 giorni i termini di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I rimborsi dovuti ai produttori aderenti alle cooperative socie di OP, possono essere effettuati dall'OP direttamente ai produttori, qualora tale procedura sia espressamente autorizzata con delibera assembleare della cooperativa.

Il rimborso delle spese sostenute dai soci, può essere sostituito con una compensazione, autorizzata in forma scritta dal socio e opportunamente documentata contabilmente, tra debiti contratti dal socio verso l'OP

21. La rendicontazione degli investimenti

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti:

a) consuntivo dei lavori eseguiti completo dei numeri di matricola delle macchine e dei macchinari, o di altri elementi identificativi, che dovranno poter essere riscontrabili sulle macchine e sui macchinari;

b) fatture per acquisti ed investimenti;

c) copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;

d) certificazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera *c)* dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione.

22. La rendicontazione dei costi del personale

Per ogni unità di personale impiegato, dipendente dell'OP, della AOP e della filiale, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:

a) il tempo di lavoro prestato;

b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;

c) il costo complessivo.

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP, della AOP o della filiale.

Quanto indicato alle lettere *a)*, *b)* e *c)* vale anche nel caso in cui l'OP faccia ricorso ai propri soci.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfetaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale così considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

In caso di ricorso a consulenze esterne, professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione.

23. Erogazione degli aiuti

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA e avviene:

1) in una unica soluzione a saldo, o

2) in più soluzioni, mediante:

a) anticipi periodici quadrimestrali o trimestrali, fino all'80% dell'aiuto inizialmente approvato e una operazione a saldo. L'aumento del fondo di esercizio in conseguenza di una modifica presentata ai sensi dell'articolo 66 del regolamento, non determina un aumento dell'importo inizialmente approvato ai fini del calcolo dell'importo dell'anticipazione;

b) acconti periodici, massimo tre in un anno, con versamenti parziali a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'importo massimo dell'80% della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato e una operazione a saldo.

Le domande di aiuto sono presentata nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore.

Le richieste di anticipazione di cui all'articolo 71 del regolamento, non possono riguardare un importo superiore all'aiuto comunitario previstoper il trimestre o quadrimestre di riferimento.

Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono essere accompagnate dall'elenco degli interventi realizzati nel quadrimestre o trimestre precedente e delle relative spese e le anticipazioni sono erogate a condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato che un importo almeno corrispondente alla contribuzione comunitaria erogata con l'anticipo precedente e alla corrispondente quota dell'OP, sia stato effettivamente speso e che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati gestiti in conformità agli articoli 52 e 53 del regolamento.

L'Organismo pagatore provvede al pagamento delle anticipazioni entro 90 giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della ricevibilità in termini di completezza documentale, e a condizione che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti in regola con l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con la conferma di validità della garanzia fidejussoria.

In alternativa alle anticipazioni, l'Organismo pagatore può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, così come previsto dall'articolo 72 del regolamento.

La richiesta di versamenti parziali deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA.

Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.

La sospensione può essere procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

24. Conto corrente dedicato

Il fondo di esercizio, eventualmente aggiunto dell'aiuto finanziario nazionale, deve essere gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento, la gestione del fondo di esercizio, attraverso il c/c ad esso esclusivamente dedicato, consente di non ricorrere a verificatori esterni: al riguardo è sufficiente la relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti. Ove questi organi di verifica non sono obbligatori, è sufficiente la relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Tutte le operazioni, salvo i casi di compensazione, devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato.

Alla fine di ciascun anno e comunque a conclusione delle operazioni inerenti l'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi.

Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva, senza che ciò comporti variazione del programma.

I bolli e le competenze vanno stornati.

Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

I termini del 15 febbraio come dianzi definiti sono prorogati al 30 aprile in caso di spese programmate ma non sostenute, per le quali l'OP ha dimostrato la presenza delle condizioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 69 del regolamento.

Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale gestiscono i fondi di esercizio ad esse trasferiti dalle OP, attraverso un conto dedicato, al quale si applicano mutatis mutandis le regole del presente punto.

Per le OP che delegano per intero la gestione del fondo di esercizio ad una AOP, la Regione competente decide in merito all'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato, fatta salva la tracciabilità dei flussi finanziari dell'OP da e verso i propri soci e la AOP.

24.1 Prelievi dal conto corrente dedicato

a) Rimborso di spese sostenute direttamente dai soci: può essere effettuato mediante a/b o bonifico bancario o postalea favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.

b) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP: possono essere utilizzate le risorse disponibili del conto corrente dedicato, ovvero, le risorse di altro conto corrente, con successivo ristorno al conto corrente dedicato.

24.2 Versamenti sul conto corrente dedicato

a) Anticipi ed acconti comunitari ricevuti: gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;

b) Contributi finanziari dei soci: tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci, stessi relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese.

c) Contributi finanziari da parte delle OP o delle AOP

d) Versamenti da parte della OP o della AOP o dei soci aderenti, a titolo di anticipazione, in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo, possono essere effettuati per evitare il ricorso allo scoperto oneroso e successivamente prelevati al momento dell'incasso del contributo comunitario.

I versamenti devono essere fatti entro il 15 febbraio, ovvero entro il 30 aprile in caso di applicazione dell'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

25. Sorveglianza e valutazione intermedia dei programmi esecutivi annuali

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione di programmi operativi avvalendosi degli indicatori comuni di rendimento previsti all'articolo 125 del regolamento e di altri eventuali indicatori supplementari indicati nella Strategia Nazionale. A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili.

La sorveglianza è svolta mediante l'uso degli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato e deve consentire di valutare i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.

La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività, pertanto deve essere svolta ogni anno e accompagna la relazione annuale.

La valutazione intermedia dei programmi operativi pluriennali intende esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori comuni iniziali e di impatto.

La valutazione intermedia accompagna la rendicontazione del secondo anno, in caso di programmi triennali e la rendicontazione del terzo anno, negli altri casi.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.

26. Relazioni delle OP

Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dall'AGEA:

1. Relazione annuale: accompagnala richiesta di erogazione degli aiuti a saldo a valere sul programma esecutivo annuale;

2. Relazione finale: accompagna il programma operativo pluriennale alla sua conclusione;

3. Relazione di valutazione intermedia.

La relazione annuale accompagna la domanda di aiuto a saldo, relativamente all'esecuzione del programma annuale. Anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 97 lettera *b)* del regolamento, essa specifica almeno quanto segue:

a) informazioni sulla base sociale (tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate; numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori); variazioni verificatesi nel corso dell'anno;

b) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;

c) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi 103 quinques del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;

e) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;

f) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza basate, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato così come indicati nell'allegato VIII del regolamento, nonché sugli eventuali indicatori supplementari di prodotto e di risultato previsti dalla Strategia Nazionale;

g) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;

h) le modalità di adempimento della Disciplina ambientale;

i) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;

j) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;

k) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;

l) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti;

L'AGEA provvede, ove del caso, a definire le modalità informatiche per la comunicazione di talune delle predette informazioni.

Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo pluriennale, la relazione annuale è sostituitadalla relazione finale, finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;

b) i fattori che hanno contribuito al successo o all'eventuale insuccesso dell'esecuzione del programma;

c) I fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

La relazione annuale prevista dall'articolo 96 (2) del regolamento, utile a redigere la comunicazione di cui all'articolo 97 lettera *b)* del regolamento, deve essere presentata anche dalle OP che non hanno presentato e/o realizzato il programma operativo, per le parti non legate alla realizzazione del programma.

27. Comunicazioni

Le OP, comprese quelle che non ha un programma operativo in corso, sono tenute a trasmettere tutte le informazioni previste dai regolamenti n. 543/2011 e n. 1234/2007, necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti dalle predette amministrazioni.

In caso di inadempienza, la Regione competente, se del caso anche su segnalazione dell'Organismo pagatore o del Ministero, diffida l'organizzazione dei produttori e se l'inadempienza permane, sospende senza indugi il riconoscimento, in applicazione dell'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento.

28. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi

I controlli di cui all'oggetto sono effettuati dagli Organismi pagatori.

Per consentire l'esecuzione dei controlli richiamati all'articolo 18 del decreto, le OP devono mettere a disposizione degli incaricati del-controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in altre Regioni, l'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, può effettuare gli eventuali accertamenti anche avvalendosi di soggetti dallo stesso delegati.

All'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo. A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'articolo 106 del regolamento e dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali.

L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno

La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche sul corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici, erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento, da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca o sospensione del riconoscimento.

29. Le condizioni di equilibrio

Fermi restando i limiti stabiliti nella regolamentazione comunitaria, a ciascuna misura, così come definite nella Strategia nazionale (tavola 3.1 del capitolo "obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento") non può essere destinata una quota superiore al 70% dell'intero Fondo di esercizio.

Le condizioni di equilibrio non si applicano all'AFN.

PARTE C

Interventi e spese ammissibili nei programmi operativi delle OP AOP

30. Le indicazioni strategiche per gli interventi e spese ammissibili

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come "Spese non sovvenzionabili" nell'allegato IX del regolamento, nonché quelle altrimenti escluse dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.

Ciascuna OP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

L'elenco degli interventi individuato nel presente documento, non è esaustivo, pertanto, le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, sia di integrare tale elenco attraverso la definizione di nuove voci di spesa coerenti con il regolamento (con esclusione delle azioni ambientali ed utilizzando la metodologia descritta per analoghi interventi), sia di definire importi forfettari e valori massimi superiori. In tal caso, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, per le valutazioni di competenza in merito all'ammissibilità degli interventi, le determinazioni assunte.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nella Strategia Nazionale.

Tra le spese ammissibili si indicano:

a) Spese per investimenti:

- strutture e impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e altri investimenti agro-aziendali;
- impianti delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale;
- macchinari ed attrezzature;

b) spese generali di produzione (nei limiti dell'allegato IX al regolamento);

c) spese per mezzi tecnici;

d) spese di personale (nei limiti dell'allegato IX al regolamento);

e) spese per acquisizione servizi;

f) spese generali.

Per gli investimenti sopra specificati effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

impegno del socio a non alienare le strutture per un periodo non inferiore a cinque anni in caso di beni mobili, e a dieci anni in caso di immobilizzazioni (per gli impianti di colture poliennali il termine può essere ridotto in funzione del ciclo biologico della specie);

impegno del socio a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:

- recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
- scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
- alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggettosubentri nella qualità di socio della OP;

modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

Gli investimenti possono essere sostituiti prima del periodo di ammortamento fiscale, a condizione che il valore residuo o di alienazione sia detratto dal costo della sostituzione o inserito nel Fondo di esercizio in detrazione dei contributi dei soci o dell'OP.

31. Criteri di demarcazione tra OCM e Sviluppo Rurale

Per i criteri di demarcazione tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'OCM e del regime sullo Sviluppo Rurale (Piano di Sviluppo Nazionale e nei Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi) si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Strategia Nazionale.

I criteri di demarcazione sono quelli vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale ai sensi dell'articolo 65 del regolamento.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

Per gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione competente e a quella dove è realizzato l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio. Non rientrano in tale ambito i rimborsi forfettari previsti dalle presenti disposizioni.

32. Congruità degli interventi di spesa

La congruità della spesa in fase di rendicontazione è determinata:

a) per le immobilizzazioni fisiche e per gli impianti dei frutteti (compreso il materiale vivaistico), in base al prezziario regionale, se esistente, eventualmente integrato da specifiche indicazioni della Regione in cui è localizzato l'investimento, altrimenti con il ricorso al metodo della comparazione dei tre preventivi se l'importo dell'investimento è superiore a 50.000,00 euro;

b) per gli impianti, le macchine e le attrezzature, di importo superiore a 50.000,00 euro, mediante il metodo comparativo di tre preventivi di spesa. Tale criterio non si applica al materiale d'occasione;

c) per i mezzi tecnici, servizi e spese di personale, in base ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente.

Per i casi in cui sono previsti tre preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso, salvo casi debitamente giustificati.

La Regione può accettare un numero inferiore a tre preventivi solo in caso di comprovata impossibilità al rispetto della norma generale.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca la dimostrazione della convenienza economica della scelta.

Gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l'origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio.

33. Investimenti o interventi pluriennali

33.1 Investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione

Le immobilizzazioni materiali ammissibili in questo contesto, sono riconducibili a:

a) alla costruzione, l'acquisizione o il miglioramento degli impianti di lavorazione e commercializzazione, fornitura di servizi ai soci (condizionamento, frigoconservazione, stoccaggio, piattaforme logistiche, trasformazione, ecc..), compresi i locali amministrativi di dimensioni proporzionalmente congrue e coerenti con le attività di lavorazione e commercializzazione;

b) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO più avanzate, all'acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; all'acquisto di contenitori (es. bins) per movimentazione interna, conferimento e stoccaggio. Relativamente agli investimenti in mezzi di trasporto per la distribuzione e la commercializzazione, non finanziabili, possono essere ammessi a finanziamento, ai sensi dell'allegato XI del regolamento, solo gli accessori per il trasporto frigorifero o in atmosfera controllata, ovvero il costo differenziale tra un mezzo già equipaggiato e lo stesso mezzo in versione base.

In caso di affidamento del servizio di trasporto a ditte esterne, ancorché siano utilizzati mezzi accessoriati con frigo o atmosfera controllata, nessun costo può essere ammesso a finanziamento nell'ambito del programma operativo.

Gli investimenti in mezzi di trasporto interno possono essere finanziabili previa autorizzazione della Regione e a condizione che prima dell'acquisto l'organizzazione di produttori fornisca le dovute giustificazioni e garanzie, circa l'uso degli investimenti esclusivamente a fini di trasporto interno.

Gli investimenti previsti nella Disciplina ambientale devono rispettare, il requisito essenziale della verificabilità e misurabilità del miglioramento dell'impatto ambientale, così come descritto nella stessa Disciplina ambientale.

Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi, ecc.. e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di licenze, fino ad un massimo del 6 % dei costi di cui alla lettera *a)*.

Le immobilizzazioni immateriali ammissibili non possono superare il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

Ove non diversamente indicato, gli importi ammissibili per gli investimenti e gli interventi pluriennali, sono quantificati nella Circolare ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successive modifiche e aggiornamenti.

33.2 Investimenti arborei o per le colture perenni

Le categorie di spesa rendicontabili in questa categoria di investimenti sono:

a) espianto e attività connesse;

b) messa a dimora delle piante con attività connesse (livellamento, squadro, apertura di buche, apposizione di pali, fili e sostegni in genere, posa in opera di impianti di irrigazione ecc.);

c) acquisto di materiale vivaistico o propagativo, che deve essere garantito e certificato, o comunque controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale;

d) Royalties connesse al costo delle piante della varietà brevettata e Royalties stabilite dal costitutoredel brevetto sulla superficie investita.

Non sono ammissibili a contributo superfici frutticole inferiori a 1.000 mq o per un numero di piante della stessa specie inferiore a 100.

Qualora sia fatto ricorso al metodo comparativo, o nel caso di investimenti inferiori a 50.000,00 euro, la spesa massima ammissibile per ettaro, per ciascuna delle categorie di spesa previste, deve essere contenuta entro i valori massimi previsti nella Circolare ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successive modifiche e aggiornamenti, salvo motivata, diversa determinazione della Regione.

33.3 Impianti, macchinari e attrezzature

Sono ammissibili gli impianti e le attrezzature necessari alla realizzazione del programma operativo, compresi gli impianti e le attrezzate acquistate direttamente dall'OP per le attività di servizio svolte a favore dei soci.

Relativamente alle macchine ed attrezzature per le operazioni colturali, sono escluse dal finanziamento quelle di carattere generico quali, trattori, aratri, rimorchi, ecc.

Sono ammissibili invece macchine agricole con carattere innovativo tale da apportare miglioramenti tecnici all'interno di processi produttivi esistenti, finalizzati a facilitare il rinnovamento del parco macchine in funzione della riduzione dei costi di gestione, del miglioramento della qualità dei prodotti e del rispetto dell'ambiente.

Il miglioramento delle prestazioni deve essere rispetto alla situazione originaria.

Le Regioni potranno valutare l'ammissibilità di macchine generiche, nella misura in cui sono rilevabili specifiche caratteristiche tecniche che le rendano idonee ad un uso specifico nelle coltivazioni ortofrutticole.

Ove non diversamente indicato, gli importi ammissibili per impianti e strutture sono quantificati nella Circolare ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successive modifiche e aggiornamenti.

33.3.1 Impianti antigrandine e antipioggia

Per la realizzazione di detti impianti vengono ammesse a contributo spese relative alle reti e alle strutture portanti.

33.3.2 Strutture di protezione: serre e assimilate

Sono ammissibili sistemi di protezione tipo serre, per produzioni in pieno campo delle colture annuali e perenni, sia orticole che frutticole: che usano materiali plastici di copertura rispondenti alla norma UNI EN 13206.

La durata della plastica deve essere dimostrata almeno pari a due anni. In caso contrario, la spesa può essere rendicontabile nelle spese dei mezzi tecnici di cui al punto 35.3

Gli importi massimi ammissibili sono riportati nella Circolare ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successive modifiche e aggiornamenti.

L'obiettivo è il conseguimento dei seguenti benefici:

- riduzione del rischio di mancato raccolto;
- miglioramento della produttività e della qualità;
- allungamento del periodo di commercializzazione (anticipo e posticipo della raccolta).

Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per l'acquisto della componentistica e per la messa in opera delle strutture di protezione, compreso il telo di copertura.

34. Spese generali di produzione

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed indicate al punto 1 dell'allegato IX al regolamento.

Trattasi di spese volte a perseguire particolari obiettivi o particolari metodologie di produzione.

Sono finanziabili solo le spese specifiche, ovvero i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi e guadagni conseguiti.

Talune spese riconducibili ad attività ambientali sono finanziabili sulla base degli importi forfetari come stabilito nella Disciplina ambientale.

Ove non diversamente indicato, gli importi ammissibili per le spese generali di produzione sono quantificati nella Circolare ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successive modifiche e aggiornamenti.

34.1 Doppia raccolta per le castagne e le nocciole

Sono ammissibili i costi aggiuntivi per le nocciole e per le castagne, relativi al secondo intervento di raccolta, dove questa è ordinariamente eseguita in unica soluzione.

34.2 Spese per miglioramento e innovazione nella tecnica colturale

L'attuazione di tecniche colturali specifiche rivolte al miglioramento qualitativo e ambientale delle produzioni ortofrutticole possono essere ammesse a contribuzione relativamente ai maggiori oneri sostenuti.

34.3 Imbianchimento per colture orticole

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per talune piante orticole, qualora l'imbianchimento non rappresenta la tecnica ordinaria.

34.4 Arrossamento in melaio della mela annurca

Al fine di incentivare il recupero della tecnica originaria dell'arrossamento della mela annurca in melaio, da parte delle aziende che utilizzano il trattamento chimico ante-raccolta, con diminuzione dei costi, ma con scadimento delle caratteristiche qualitative, sono ammissibili a finanziamento le spese per l'arrossamento del prodotto in melaio.

34.5 Spese massime ammissibili per tecniche colturali migliorative su orticole in coltura protetta.

L'attuazione di tecniche colturali migliorative su piante ortive in coltura protetta, possono essere ammesse a contribuzione.

Per coltura protetta si intendono le varie forme di protezione della coltura anche relative ad una sola parte del ciclo.

L'ammissibilità all'aiuto e subordinata alla durata minima della coltivazione: 7 mesi per le solanacee e 6 mesi per le cucurbitacee. Per la verifica del rispetto di tale periodo si terrà conto della data dei trapianti e della data dell'ultimo conferimento dei prodotti.

Qualora il ciclo produttivo interessi due annualità del programma operativo, al fine di avere la certezza del rispetto della durata minima della coltivazione i costi di tale intervento saranno imputati all'annualità del programma operativo in cui termina il ciclo produttivo.

34.6 Ricerca e produzione sperimentale

La percentuale di spesa per le attività di "ricerca e produzione sperimentale" non può essere superione al 10% del fondo di esercizio.

Potranno essere finanziate con i programmi operativi solo le attività di ricerca e produzione sperimentale volte al "trasferimento delle conoscenze" alle imprese ortofrutticole, direttamente o indirettamente coinvolte con le OP, finalizzate al perseguimento delle attività che la normativa Comunitaria e nazionale attribuisce alle Organizzazioni dei produttori.

In nessun caso potranno essere finanziate attività di ricerca pura non finalizzata all'ottenimento di un vantaggio tangibile e diretto (in termini di risultato o di conoscenza) per le OP e la predisposizione del progetto sperimentale deve prevedere prioritariamente il trasferimento dei risultati sui processi operativi: produttivi, gestionali ecc. delle OP.

Le attività di ricerca è sperimentazione dovranno essere coadiuvate/coordinate da un Istituto di ricerca pubblico al fine di assicurare la relativa professionalità nelle attività proposte.

Le OP dovranno presentare un progetto di attività da cui si evincano almeno i seguenti elementi:

finalità ed obiettivi;

soggetti coinvolti;

descrizione dei benefici potenziali per l'OP;

il significativo coinvolgimento dell'OP;

elenco dettagliato delle attività per le quali è richiesto il contributo e dei soggetti che sostengono le spese;

timing progettuale

34.7 Spese per analisi.

Il controllo del processo di produzione primaria e di trasformazione industriale, nonché le verifiche dei parametri igienico sanitari, microbiologici, qualitativi e organolettici dei prodotti rappresentano un aspetto strategico per la loro collocazione commerciale.

In conformità all'allegato IX, punto 1, sesto trattino, le analisi che possono essere ammissibili nell'ambito delle spese di produzione dei programmi operativi attengono a:

a. analisi residui di fitofarmaci, sulle produzioni delle aziende agricole socie, nel rispetto delle prescrizioni minimali di 1 campione ogni 5.000 q.li di prodotto fresco ovvero 1 campione ogni 10.000 q.li di prodotto destinato alla trasformazione o di prodotto trasformato.

Le Regioni possono determinare prescrizioni minimali più elevate.

Le analisi dei residui da fitofarmaci devono essere svolte da laboratori accreditati o in fase di accreditamento da parte degli Enti di accreditamento nazionali ed europei.

b. analisi dei residui di fitofarmaci su matrice vegetale (foglie, rami);

c. analisi dei nitrati su matrice vegetale;

d. analisi per la determinazione di parametri microbiologici, qualitativi, organolettici sulle produzioni fresche e trasformate.

La spesa è documentata con la presentazione della fattura.

Altresì, in conformità a quanto stabilito al capitolo 6, punto 5, della Disciplina ambientale, le analisi effettuate a supporto di un intervento ambientale, ove previste, possono essere rendicontate nell'ambito della disciplina ambientale stessa.

34.8 Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma – gestione della catena del freddo

Sono ammissibili le spese per il mantenimento di determinati regimi termici negli ambienti di lavorazione e di stoccaggio dei prodotti di IV gamma e l'applicazione di tecnologie innovative per l'asciugatura dei prodotti in questione.

35. Mezzi tecnici

Ove non diversamente indicato, gli importi ammissibili per i mezzi tecnici, sono quantificati nella Circolare ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successive modifiche e aggiornamenti.

35.1 Condizioni di ammissibilità delle spese sul material plastico

Il contributo sul materiale plastico, ove previsto, è erogato a condizione che l'OP dimostri di avere smaltito o recuperato tale materiale conformemente alla normativa vigente ovvero si impegni ad operare in tal senso qualora il materiale plastico resta in opera per un periodo successivo alla liquidazione del contributo.

35.2 Materiali agro tessili

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera dei seguenti materiali agro tessili utilizzati, in particolare, per l'attenuazione degli effetti meccanici del vento, per la riduzione dell'evaporazione e della traspirazione dell'acqua dal suolo, per il controllo delle brinate e delle gelate originate da afflussi di aria fredda:

Tessuto non tessuto (TNT)

Reti frangivento

Reti ombreggianti

35.3 Tunnel a durata breve

Sono ammissibili sistemi di protezione di piante in pieno campo, con durata della plastica inferiore ai due anni.

Possono essere rendicontate spese sia per l'acquisto del materiale che per la deposizione, i cui costi sono contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.

35.4 Ali gocciolanti per la microirrigazione

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di ali gocciolanti leggere per la microirrigazione.

Il costo massimo ammesso viene espresso in €/ha in rapporto allo sviluppo lineare delle ali gocciolanti ed alla loro sezione.

35.5 Teli per la pacciamatura

Se per le colture e condizioni di utilizzo proposte non sia utilizzabile il telo di tipo biodegradabile, finanziato nell'ambito della disciplina ambientale, le Regioni valutano se ammettere le spese per l'acquisto del telo per la pacciamatura tradizionale, limitatamente alle colture orticole con ciclo produttivo medio superiore ai 5 mesi non ripetibile sullo stesso appezzamento.

Il costo massimo ammesso è espresso in €/mq di telo utilizzato per tale intervento.

36. Personale

Il programma operativo può prevedere il ricorso a personale qualificato per l'espletamento di interventi specifici finalizzati:

a) all'assistenza tecnica per il miglioramento/mantenimento di un elevato livello di qualità dei prodotti, nonché per la protezione dell'ambiente;

b) all'assistenza tecnica per il miglioramento della commercializzazione.

A tal fine l'OP dovrà disporre di un apposito servizio di assistenza tecnica che preveda l'impiego di figure specialistiche in grado di gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Il personale qualificato può essere sia interno che esterno.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale interno dipendente della OP, della AOP, o della filiale come definita dall'articolo 50, paragrafo 9 del regolamento, (con esclusione dei componenti di organi statutari),tale personale deve essere incaricato dal relativo rappresentante legale mediante specifica lettera, nella quale sono indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal fine l'OP, la AOP o la filale, predispone un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Le spese sostenute sono cumulabili, anche in capo allo stessa figura professionale o tecnico incaricato, per il quale rimane vigente il valore massimo del corrispettivo specificato ai punti 36.1, 36.2, 36.3.

Le spese per il personale devono essere documentate da:

buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri a carico del dipendente e del datore di lavoro;

fatture emesse nei termini di legge;

documenti equipollenti, soprattutto in caso di contratti a progetto e similari.

36.1 Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente

Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile per "ettaro equivalente".

Eventuali importi superiori devono essere adeguatamente giustificati dalle amministrazioni regionali.

Gli ettari equivalenti esprimono una valutazione quali-quantitativa (tenendo conto delle specificità di coltura, norma applicata e superficie aziendale) dell'attività di assistenza tecnica agronomica e si ottengono secondo la procedura riportata nella Circolare ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successive modifiche e aggiornamenti.

La spesa massima per un tecnico impiegato a tempo pieno è ammessa fino ad un massimo di € 43.000,00 e onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio).

In ogni caso, ad ogni tecnico non possono essere assegnate più di 50 aziende agricole o una superficie di ettari equivalenti superiore a 450**.**

Per le aziende che producono funghi è prevista una specifica figura professionale - "Tecnico di assistenza alla coltivazione dei funghi" - per la quale non viene applicato il calcolo degli ettari equivalenti.

L'importo ammesso per un tecnico è pari ad un massimo di euro 43.000,00/annue rapportate al periodo di lavoro, ogni 30.000 mq di superficie di coltivazione, ottenuta moltiplicando la superficie di coltivazione per il numero di cicli annui di produzione.

La spesa massima ammissibile è onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività .

36.2 Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per le figure professionali addette al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione.

La spesa massima ammissibile, per un i tecnici specialisti afferenti ad una delle figure professionali ammissibili è pari a € 43.000,00 unità/annuo, ivi incluse tutte le spese connesse allo svolgimento delle relative funzioni.

Nel caso di personale che viene utilizzato anche a tempo parziale la retribuzione sarà calcolata in base alle giornate di lavoro effettuate nel periodo considerato, rapportato ad anno per i parametri che precedono.

Il numero degli addetti necessari alla OP sono correlati a valori minimi - espressi in tonnellate minime gestite - sotto i quali non è accettata l'introduzione di un tecnico.

La contemporanea ammissibilità delle figure identificate è giustificata in quelle strutture che commercializzano un quantitativo superiore alle 12.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi oggetto di riconoscimento Per le strutture che non, raggiungono il predetto parametro, il numero di persone o la spesa saranno ridotti in quota proporzionale.

Gli ortaggi, considerati prodotti altamente deperibili, che presentano particolari problematiche sia in fase di lavorazione e conservazione che di commercializzazione e trasformazione, necessitano di controlli più incisivi. In tal casi il quantitativo a carico di ogni singolo addetto

deve essere diminuito del 25% (sono esclusi, meloni, cocomeri, cipolle, pomodoro e altre orticole da industria).

Una riduzione del 50% deve essere, invece prevista per le ciliegie, le fragole, pomodoro tipociliegino.

Per i prodotti di IV gamma, per la frutta in guscio e per i funghi la riduzione può essere del 75%.

Per altre produzioni le Regioni, possono determinare specifici parametri di riduzione.

36.3 Assistenza tecnica per migliorare le condizioni di commercializzazione - Tecnici di marketing

I responsabili specialisti per il marketing,hanno il compito di supportare l'attività commerciale dell'OP attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, ed approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili solo a condizione che l'OP dimostri che la loro attività consenta un reale miglioramento delle condizioni di commercializzazione.

A tal fine devono dimostrare di possedere un elevato livello di professionalità necessaria a:

- analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
- realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per gestire una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
- attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base di un progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo.

Per ogni tecnico di marketing è riconosciuta una spesa massima pari a € 52.000,00 annui/cadauno, compresi gli oneri connessi.

37. Gli interventi di natura ambientale

Le disposizioni specifiche concernenti le misure ambientali sono contenute nel documento "Disciplina ambientale" parte integrante della Strategia Nazionale, sulla quale la Commissione Europea si è positivamente espressa ai sensi dell'articolo 103 septies, paragrafo 1, comma 2 del regolamento (CE) n. 1234/07.

Le spese ammissibili nell'ambito delle azioni ambientali, anche ai fini dell'eventuale rispetto della percentuale di spesa indicata all'articolo 103 quater, paragrafo 3, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1234/07, concernono:

la remunerazione dell'impegno ambientale (ove presente) derivante dall'attivazione di taluni interventi, individuato attraverso il maggiore costo, oltre il livello di obbligatorietà fissato dalla legislazione nazionale o regionale;

le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti, l'acquisto di mezzi tecnici e attrezzature.

L'assistenza tecnica a supporto della realizzazione degli interventi ambientali, non rappresenta di per sé stessa una azione ambientale, tuttavia laddove espressamente prevista dalla Disciplina ambientale, nelle schede descrittive delle azioni ambientali, può essere rendicontabile ai fini dell'importo complessivo delle spese ambientali, in misura rapportata agli ettari equivalenti interessati dall'azione.

Oltre al rispetto dei vincoli definiti nella Disciplina ambientale e in particolare nelle schede relative a ciascuna azione ammessa, le Regioni devono accertare, sulla base di procedure dalle stesse definite, che non vi siano casi di sovra compensazione, né sovrapposizione di aiuti con il regime dello Sviluppo Rurale, in particolare con gli interventi dell'Asse 2 dei PSR (Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale).

Ove non diversamente indicato, gli importi ammissibili per le spese di natura ambientale, sono quantificate nella Circolare ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successive modifiche e aggiornamenti.

Gli investimenti, le attrezzature e i mezzi tecnici che non arrivano ai requisiti minimi definiti nelle relative schede della Disciplina ambientale (es: la riduzione minima del 25% del consumo di acqua rispetto al sistema pre-esistente, prevista per gli impianti di irrigazione), sono finanziabili negli specifici capitoli diversi dalle azioni ambientali.

37.1 La produzione integrata (rif. azione n. 1 della Disciplina ambientale)

Il valore massimo per la remunerazione di questo impegno corrisponde a quello stabilito nel PSR della Regione di riferimento.

Qualora l'impegno non sia stato definito a livello regionale, il valore massimo per la remunerazione corrisponde a quello stabilito nel PSN.

37.2 La produzione biologica (rif. azione n. 2 della Disciplina ambientale)

Il valore massimo per la remunerazione di questo impegno corrisponde a quello stabilito nel PSR della Regione di riferimento.

Qualora l'impegno non sia stato definito a livello regionale, il valore massimo per la remunerazione corrisponde a quello stabilito nel PSN.

37.3 Taratura delle irroratrici (rif. azione n. 3 della Disciplina ambientale)

L'aiuto è corrisposto una sola volta nell'arco del programma operativo e copre i costi della taratura. Hanno accesso all'intervento le aziende che non aderiscono alle misure agroambientali nell'ambito del PSR o dei programmi operativi

Le operazioni di taratura delle irroratrici devono essere effettuate presso Centri di verifica appositamente istituiti.

La spesa è ammessa a contributo nella misura massima indicata nella Circolare ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successive modifiche e aggiornamenti.

37.4 Gestione ecologica dei rifiuti (rif. azione n. 4 della Disciplina ambientale)

Gestione dei rifiuti inorganici non pericolosi

Questo impegno è relativo al maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni connesse al trasporto verso la stazione di riutilizzo e/o riciclo.

Gestione dei rifiuti organici

L'intervento comporta la realizzazione di un ciclo completo di gestione dei residui organici e/o degli scarti organici attraverso una propria stazione di compostaggio, fino all'utilizzo e/o alla cessione/vendita del compost ottenuto o la compartecipazione operativa ad uno o più centri di compostaggio.

37.5 Realizzazione ed ammodernamento degli impianti di distribuzione collettiva di fitofarmaci (rif. azione n. 5 della Disciplina ambientale)

Sono finanziabili le spese per la realizzazione o all'ammodernamento di impianti per la distribuzione collettiva di fitofarmaci.

Per l'ammissibilità della spesa è necessario che l'OP disponga di un servizio di assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente.

37.6 Messa in opera e ammodernamento di impianti di lavaggio collettivi delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci (rif. azione n. 6 della Disciplina ambientale)

Sono finanziabili le spese per la realizzazione o all'ammodernamento di impianti per il lavaggio collettivo delle attrezzature di distribuzione di fitofarmaci e per il trattamento/riciclo dei relativi effluenti.

Per l'ammissibilità della spesa è necessario che l'OP disponga di un servizio di assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente.

37.7 Utilizzo macchine di precisione nell'agricoltura (rif. azione n. 7 della Disciplina ambientale)

I processi innovativi mediante l'introduzione di nuove macchine all'avanguardia della tecnica, finalizzate ad un contenimento dei quantitativi degli agrofarmaci, dei fertilizzanti, della risorsa idrica, ma anche alla diminuzione dei fattori impattanti sul suolo o sull'atmosfera, sono interventi finanziabili nell'ambito delle misure ambientali.

Rientrano in questo contesto, macchine quali quelle per la distribuzione dei fitofarmaci con PC, per la distribuzione dei fitofarmaci con PC e manica d'aria, quelle supportate da tecnologia informatica GPS, gli atomizzatori di nuova concezione ad aeroconvezione (KWH), ecc...

La remunerazione degli interventi è commisurata al costo della macchina.

37.8 Utilizzo mezzi tecnici a basso impatto ambientale (rif. azione n. 8 della Disciplina ambientale)

Sono possibili quattro diversi tipi di impegni:

1. telo biodegradabile per pacciamatura, telo per solarizzazione

2. mezzi tecnici e agenti utilizzati per la confusione sessuale

3. spese specifiche per prodotti e mezzi di lotta (feromoni e predatori, insetti utili, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica per la difesa, reti antinsetto) e agenti impollinatori (api e bombi)

4. macchine per diserbo con mezzi fisici (es. pirodiserbo).

1 a - pacciamatura con telo biodegadabile.

Per la pacciamatura, sia delle colture annuali che pluriennali, in pieno campo e in coltura protetta, sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto del film.

Inoltre è remunerabile il maggiore costo, rispetto alla tecnica normalmente applicata che non prevede il ricorso a tali tipologie di materiali, sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni di esecuzione della tecnica dipacciamatura, considerate anche le minori spese conseguenti.

Le spese sostenute sullo stesso terreno per una coltura ripetuta sono ammissibili.

1 b - telo per solarizzazione.

Per la pratica della solarizzazione, effettuata sia in coltura protetta che in pieno campo, sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto del telo, per un solo intervento nell'arco dell'anno solare.

Inoltre è remunerabile il maggiore costo rispetto alla tecnica normalmente applicata che non prevede il ricorso a tali tipologie di materiali sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni di esecuzione della tecnica di solarizzazione, considerate anche le minori spese conseguenti.

2 - mezzi tecnici e agenti per la confusione sessuale.

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per l'acquisto di mezzi tecnici (dispenser e affini, trappole sessuali per il controllo, ecc...)

Inoltre è remunerabile il maggiore costo rispetto all'esclusivo utilizzo di trattamenti chimici, sostenuto dall'azienda agricola per la gestione (manodopera aziendale) della tecnica della confusione sessuale nei frutteti,

3 - prodotti e mezzi di lotta (feromoni e predatori) e agenti impollinatori.

Sono ammissibili a rendiconto, le spese sostenute per mezzi di difesa biologica, reti antinsetto ed agenti di impollinazione relativamente all'acquisto di materiale specifico e complementare (insetti utili, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica nella difesa ed api e bombi per impollinazione delle colture),

Inoltre è remunerabile il maggiore costo sostenuto rispetto alla tecnica ordinariamente applicata nella difesa fitosanitaria delle colture frutticole e orticole che prevede l'esclusivo ricorso a trattamenti chimici. Il maggiore costo è riferito ai costi aggiuntivi sostenuti dall'azienda agricola per l'utilizzo degli organismi utili considerate anche le minori spese conseguenti.

4 - macchine per diserbo con mezzi fisici

Per questi tipi di macchine viene riconosciuto il costo di acquisto.

Relativamente ai mezzi tecnici di cui ai punti 1, 2 e 3, si precisa che il loro sostegno non è compatibile con gli interventi 1 e 2 della Disciplina ambientale (Produzione integrata e difesa integrata), qualora i disciplinari o le linee guida di detti interventi prevedono l'utilizzo dei medesimi mezzi tecnici.

37.9 Utilizzo di piante orticole innestate (rif. azione n. 9 della Disciplina ambientale)

La remunerazione forfettaria dell'intervento è determinata dalla differenza tra il costo di acquisto di una pianta innestata su piede resistente, rispetto alla pianta ordinaria e detratte le economie derivanti dal minor uso di geodisinfestanti, fungicidi e nematocidi.

37.10 Gestione del suolo (rif. azione n. 10 della Disciplina ambientale)

Sovescio di piante biocide

Questa pratica agronomica a basso impatto ambientale è in grado di determinare sia un apporto di sostanza organica, che il riequilibrio della flora microbica del terreno.

Oltre alla specifica spesa di acquisto del mezzo tecnico è remunerabile il maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per la gestione della tecnica colturale.

Utilizzo di preparati ad effetto biocida

È ammesso l'utilizzo di formulati secchi pellettizzati (provenienti da semi di Brassicacee) contenenti grandi quantità di glucosinolati aventi capacità di controllare nematodi, funghi ed insetti patogeni del terreno, ma selettivo nei confronti dei microrganismi utili del terreno

Utilizzo di ammendanti organici compostati

È ammesso a contributo, ai soli fini del miglioramento delle caratteristiche strutturali del terreno, l'utilizzo del compost ottenuto da scarti organici selezionati alla fonte, che rispetti i parametri previsti dall'allegato 2 del D.Lg n. 75 del 29/04/10.

37.11 Riduzione emissioni (rif. azione n. 11della Disciplina ambientale)

L'obiettivo degli interventi è finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni in atmosfera. A tal fine sono ammissibili le spese per la riconversioni e/o la sostituzioni degli impianti di produzione dell'energia esistenti che utilizzano derivati del petrolio, con impianti che :

a) utilizzano il gas naturale o altri combustibili e che contribuiscono a una riduzione delle emissioni in atmosfera di CO_2 e/o di inquinanti dell'aria.

b) utilizzano energie rinnovabili nell'ambito dei loro cicli produttivi

Trattamenti di depurazione

I processi industriali di lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli richiedono elevati quantitativi di acqua di buona qualità e producono scarichi a diverso grado di impatto ambientale.

In questo contesto sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione di sistemi "finalizzati" (es. impianti di chiarificazione, di filtrazione fisica, di flottazione,..), aggiuntivi e/o integrativi a quelli esistenti per il trattamento delle acque di processo e acque di lavaggio, che consentono un netto miglioramento della qualità dell'acqua da trattare al termine del processo o da inviare al trattamento finale.

Trasporto combinato

Sono ammissibili a sostegno nell'ambito dei programmi operativi, determinati costi addizionali per il ricorso al trasporto intermodale gomma/rotaia e gomma/nave, con l'obiettivo di diminuire l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera.

37.12 Introduzione di sistemi di cogenerazione e o di sistemi di energia da fonti rinnovabili (rif. azione n. 12 della Disciplina ambientale)

Al fine di perseguire un più efficiente utilizzo dell'energia primaria, e una riduzione del consumo di fonti non rinnovabili di energia, possono essere finanziati, nei limiti stimati delle esigenze energetiche aziendali dell'OP o dei suoi soci, i seguenti tipi di impianti:

- sistemi di cogenerazione con combustibili fossili;
- sistemi di trigenerazione con combustibili fossili;
- co-trigenerazione con sistemi termosolari;
- co-trigenerazione con biogas/biomasse;
- sistemi ibridi di cogenerazione e rigenerazione;
- impianti eolici;
- impianti fotovoltaici.

37.13 Tutela della qualità delle acque e risparmio idrico (rif. azione n. 13 della Disciplina ambientale)

La necessità di reperire e salvaguardare le risorse idriche rende necessario l'incentivo e la diffusione di metodi di irrigazione e di fertirrigazione ad elevata efficienza e a ridotto consumo che vedano il supporto di specifici mezzi tecnici e supporto tecnologici.

Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per investimenti in sistemi di irrigazione più efficienti ed efficaci in sostituzione di sistemi di irrigazione esistenti, nonché gli investimenti per migliorare l'utilizzo e la gestione dei sistemi di irrigazione esistenti.

Per l'ammissibilità della spesa è necessario che l'OP disponga di un servizio di assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente che predisponga apposito piano di gestione idrica, anche sulla base di eventuali analisi delle acque, e verifichi attraverso apposita check list le perfomance ambientali.

38. Spese per servizi

Rientrano in questa categoria.

le spese sostenute per attività di consulenza e servizi immateriali erogati da parte di società e/o professionisti (consulenze per le certificazioni di qualità, servizi per lo smaltimento delle plastiche, ricerche finalizzate di mercato, studi, attività divulgative, analisi dei terreni, fogliari e dei residui sui prodotti, ecc..).

le spese legali, amministrative e per studi di fattibilità, inerenti operazioni di fusione o incorporazioni di OP e creazione di OP e AOP transazionali.

39. Spese generali

Per i programmi operativi presentati da OP, le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio e per un importo non superiore a € 180.000,00 per annualità.

Per i programmi operativi presentati dalle AOP, le spese generali sono calcolate come la somma delle spese generali di ciascuna organizzazione di produttori aderente e per un importo massimo di € 1.250.000,00.

PARTE D

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

40. Ritiri dal mercato

La cessione di prodotti all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati e che sia impedita la possibilità che i prodotti ritirati siano reimmessi sul mercato. Le predette operazioni, pertanto, devono essere preventivamente autorizzate dalle regioni.

Qualora la trasformazione del prodotto ritirato consiste nella sua distillazione, l'alcool ottenuto è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'articolo 80, paragrafo 2, comma 4, del regolamento, l'AGEA, anche tramite l'attivazione di uno specifico portale informatico, adotta le procedure per facilitare i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e le istituzioni caritative.

Le organizzazioni caritative, di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/07, destinatarie del prodotto ritirato per distribuzione gratuita e da esse avviato alla trasformazione, previo pagamento dei costi in natura, non possono chiedere alcun tipo di contributo ai destinatari finali del prodotto.

Il pagamento in natura alle industrie di trasformazione da parte dei beneficiari delle distribuzione gratuita è consentito solo se l'Organismo pagatore competente ha preventivamente adottato le disposizioni atte a garantire che:

- il valore del prodotto trattenuto dall'industria copra unicamente le spese di trasformazione;

- il prodotto trattenuto dall'industria non costituisca elemento di alterazione della concorrenza;

- il prodotto non trattenuto dall'industria sia effettivamente destinato al consumo dei destinatari finali dell'intervento.

Sarà cura dell'organismo pagatore, in accordo con le Regioni, predisporre contratti tipo "ente benefico/industria di trasformazione" ed adeguate misure di controllo al fine del rispetto delle norme sopra citate.

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non elencati nell'allegato XI del regolamento è indicato nella Circolare ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successive modifiche e aggiornamenti.

40.1 Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

a) costituiscano uno strumento di stabilizzazione a breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi e non uno sbocco alternativo al mercato;

b) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;

c) non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze fitosanitarie negative.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:

a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio della campagna;

b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;

c) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;

d) l'avvenuta comunicazione all'Organismo pagatore delle operazioni di ritiro.

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

41. Prodotti ammissibili per operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta e rispettive indennità

In accordo con l'articolo 85, paragrafo 4, lettera *b)* del regolamento, l'indennità ammissibile non può superare il 90% dei massimali di sostegno per i prodotti ritirati dal mercato.

I massimali sono determinati applicando la resa media per ettaro ricavata delle statistiche ISTAT per gli ultimi tre anni per i quali i dati sono disponibili e sono indicati nella Circolare ministeriale n. 6152 del 24/12/2008 e successive modifiche e aggiornamenti

41.1 Criteri di applicazione degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento, i criteri di applicazione degli interventi sono i seguenti:

a) l'intervento può essere limitato a singole varietà della stessa specie;

b) la dimensione minima alla quale è applicabile l'intervento è costituita dall'appezzamento omogeneo;

c) l'intervento è applicabile se la parcella (appezzamento-varietà) presenta una produzione quali-quantitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc..) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%;

d) la coltura deve essere condotta nel rispetto della normativa sulle buone pratiche agronomiche (GAP) o dei disciplinari di produzione (integrata e *non)*, ove presenti;

e) l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla singola coltura per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione (ad es. interramento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione nell'interfila nel caso di piante da frutto).

Gli Organismi pagatori definiscono preventivamente le condizioni specifiche di denaturazione del prodotto in campo, al fine di evitare problemi di ordine ambientale e fitosanitario.

41.2 Tempistica e gestione tecnico/amministrativa degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

La tempistica e le modalità di gestione tecnica/amministrativa dell'intervento sono definite dagli Organismi pagatori in conformità con quanto disposto dall'articolo 85 del regolamento.

L'Organismo pagatore effettua, nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), il controllo su tutte le superfici oggetto dell'intervento, prima, durante e dopo l'effettuazione delle operazioni. Il controllo riguarda almeno i seguenti aspetti:

identità delle parcelle e loro estensione;

stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;

stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori meteorologici o da selvaggina;

presenza di erbe infestanti oltre la norma;

presenza di produzione entro la media per specie e territorio;

che non siano state fatte asportazioni di prodotto non denaturato;

corretta ed efficace denaturazione;

rispondenza della tempistica delle operazioni.

42. Promozione e comunicazione

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

a) prevenire eventuali crisi di mercato con campagne promozionali dedicate e continuative;

b) gestione di eventuali crisi di mercato con campagne promozionali specifiche e circoscritte.

Gli interventi di promozione e comunicazioneda attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, devono essere speseaggiuntivead altre azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell'OP interessata, non connesse alla prevenzione e gestione delle crisi.

Le OP che intendono attivare gli interventi concernenti la misura in questione, devono preventivamente trasmettere alla Regione un circostanziata relazione nella quale risultano evidenziati, tra l'altro, gli elementi che caratterizzano lo stato di crisi o della possibile crisi da prevenire e i dati tecnici a supporto (andamento dei consumi, delle produzioni, delle giacenze, delle vendite, dei prezzi, ecc …).

43. Assicurazione del raccolto

I contratti di assicurazione ammessi a contributo diretto sono:

a) le polizze monorischio, le polizze pluririschio, le polizze multirischio sulle rese, e

b) le polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori e/o dei soci.

Per polizze multirischio sulle rese, si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche ad esse equiparate. La mancata resa è pari alla differenza tra la resa effettiva al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono verificate avversità. Se in uno o più anni si sono verificate avversità, si considerano gli anni immediatamente precedenti.

Per polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori e/o dei soci, si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che l'OP e/o i suoi soci subiscono come conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie.

Le suddette forme di assicurazione sono ammesse a contribuzione nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo se l'avvenimento oggetto del contratto è imputabile a calamità naturali o avversità atmosferica ad esse paragonabile e/o a fitopatie e epizoozie.

Ai fini della quantificazione del danno subito dal socio produttore, si tiene conto dei prezzi pubblicati annualmente dal Ministero.

Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa.

comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni e non possono essere integrative di polizze stipulate su altre linee di finanziamento.

I produttori aderenti anche ai Consorzi per la difesa delle colture, che intendono stipulare polizze nell'ambito dei programmi operativi, devono darne, tramite la propria OP, comunicazione scritta al rispettivo Consorzio.

Appendice 1 – tab 1

REGIONE …………..

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE ORTOFRUTTICOLA REGIONALE – (valori espressi in €)

Prodotti	2----	2----	2----
1) Ortaggi * (COD. 04100)			
2) Agrumi * (COD. 06200)			
3) Frutta* (COD. 06100 + COD. 06300)			
6) Uva da tavola**			
TOTALE			

** dati EUROSTAT*

*** dati ISTAT. Il database di EUROSTAT non contiene la voce "uva da tavola" a livello regionale.*

Appendice 1 – tab 2

REGIONE ……….

VPC REALIZZATO DA OP RICONOSCIUTE NELLA REGIONE (valori espressi in Euro)

Cod. OP	Denominazione	200--		200--		200--	
		VPC Totale 2….	VPC …. fuori Regione	VPC Totale ….	VPC …. fuori Regione	VPC Totale …..	VPC ….. fuori Regione
IT---							
TOTALI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		VPC Regione	€ -	VPC Regione	€ -	VPC Regione	€ -

VPC REALIZZATO NELLA REGIONE DA OP RICONOSCIUTE DA ALTRE REGIONI (valori espressi in Euro)						
REGIONE		**VPC 20--**		**VPC 20--**		**VPC 20--**
ABRUZZO						
BASILICATA						
CALABRIA						
CAMPANIA						
EMILIA ROMAG.						
FRIULI V.G.						
LAZIO						
LIGURIA						
LOMBARDIA						
MARCHE						
MOLISE						
P.A. TRENTO						
P.A. BOLZANO						
PIEMONTE						

PUGLIA						
SARDEGNA						
SICILIA						
TOSCANA						
UMBRIA						
VALLE D'AOSTA						
VENETO						
TOTALE		**€ -**		**€ -**		**€ -**
totale VPC da conteggiare		**€ -**		**€ -**		**€ -**

Appendice 1 – tab 3

REGIONE -----

Confronto	VPC ORTOFRUTTICOLA REGIONALE AGGREGATA IN OP	VPC REGIONALE TOTALE	% aggr
20--			
20--			
20--			
		media	

Appendice 2 – tab 1

TABELLA 1

APPLICAZIONE ARTICOLO 103 SEXIES DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/07- AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE NELLE REGIONI MEDESIME.

Regione ..

a			b			c			d	e	f
OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale programma è stato presentato			VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2--- (000 di euro)			Importo del fondo di esercizio approvato per il 2--- (000 di euro)			Contributo finanziario comunitario previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	contributo finanziario dei soci previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	aiuto finanziario nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)
COD. IT	NOME	COD. AOP	totale	di cui nella Regione	in altre Regioni	totale	di cui imputato alla Regione (000 di euro)	di cui imputato ad altre Regioni (000 di euro)			
IT--											
IT..											
IT..											
IT..											
IT..											

Appendice 2 – tab 2

TABELLA 2

APPLICAZIONE ARTICOLO 103 SEXIES DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/07- AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE IN ALTRE REGIONI.

Regione ……….

a			b			c			d	e	f
OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale programma è stato presentato			VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2--- (000 di euro)			Importo del fondo di esercizio (F.E.) approvato per il 2--- (000 di euro)			Contributo finanziario comunitario previsto sulla quota del F.E. delle regioni < 20% (000 di euro)	contributo finanziario dei soci previsto sulla quota del F.E. delle regioni < 20% (000 di euro)	aiuto finanziario nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)
COD. IT	NOME	COD. AOP	totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%		totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%				
				Regione	importo		Regione	importo			
IT--											

13A09802

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eurocoop società cooperativa in liquidazione», in Settimo Torinese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 gennaio 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 16 gennaio 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Eurocoop società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 13 settembre 2012 e del successivo accertamento concluso in data 6 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 26 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Preso atto che l'associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eurocoop società cooperativa in liquidazione», con sede in Settimo Torinese (Torino) - (codice fiscale n. 10506110013), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marilena Fantinuoli, nata a Torino il 24 maggio 1951, ivi domiciliata in via Castellamonte n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09786

DECRETO 14 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilriviera società cooperativa a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 28 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Edilriviera società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 26 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilriviera società cooperativa a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale 08005790012), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Melone, nato a Novara il 1° gennaio 1969, ivi domiciliato in Via Biglieri, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09787

DECRETO 14 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «I giganti dell'Andriana società cooperativa sociale ONLUS», in Sandigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le relazioni del commissario governativo del 18 ottobre 2012 e del 10 dicembre 2012 inerenti la società cooperativa «I Giganti dell'Andriana Società Cooperativa Sociale Onlus»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, alla camera di commercio e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 18 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I Giganti dell'Andriana Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Sandigliano (BI) (codice fiscale 02202750028), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958, ivi domiciliato in Via XX Settembre n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09788

DECRETO 14 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa servizi vari - Società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 dicembre 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 gennaio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Servizi Vari - Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 24 luglio 2012 e del successivo accertamento, concluso in data 26 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1° marzo 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 26 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Servizi Vari - Società Cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 10432000015), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958, ivi domiciliato in Via XX Settembre n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09789

DECRETO 31 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Consumo Cederna soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Monza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 19 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 27 febbraio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Cooperativa Consumo Cederna Soc. coop. a r.l. in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 12 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 6 agosto 2013, pervenuta in data 7 agosto 2013. ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni ed il proprio assenso all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Consumo Cederna Soc. coop. a r.l. in liquidazione", con sede in Monza (MB) (codice fiscale 00819730151), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Maurizio Saltini, nato a Viadana (MN) il 7 giugno 1959, domiciliato in Milano, Piazza Cavour, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09790

DECRETO 31 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Unione cooperativa di Niguarda società cooperativa di consumo società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 22 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 12 giugno 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Unione cooperativa di Niguarda - Società cooperativa di consumo società cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 5 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 5 agosto 2013, pervenuta in data 22 agosto 2013, ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni ed il proprio assenso all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Unione cooperativa di Niguarda - Società cooperativa di consumo società cooperativa - in liquidazione", con sede in Milano (codice fiscale 02110730153), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato (AL) il 24 febbraio 1945, domiciliato in Milano, Piazza Cavour, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09791

DECRETO 11 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Panservice Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Fasano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 maggio 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 27 maggio 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Panservice società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 31 gennaio 2013, dalle quali si rileva Io stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Vista la dichiarazione del 16 settembre 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 18 settembre 2013, con la quale il legale rappresentante non si oppone al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e rinuncia a presentare controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Panservice società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fasano (Brindisi) - (codice fiscale n. 06182370723), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Pallini, nato a Foligno (Perugia) il 18 febbraio 1981, domiciliato in Brindisi, via Settimio Severo n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09779

DECRETO 11 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Maestrale - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Manfredonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 26 marzo 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 4 aprile 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Maestrale - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 18 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale cd al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio malta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Maestrale - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Manfredonia (Foggia) - (codice fiscale n. 03097500718), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Pallini, nato a Foligno (Perugia) il 18 febbraio 1981, domiciliato in Manfredonia (Foggia), via Scaloria n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09780

DECRETO 11 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il quadrifoglio società cooperativa», in Mottola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008. n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 gennaio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 25 gennaio 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Il Quadrifoglio società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 19 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata. effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari. alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge 241790. l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa. al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio. nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza:

Vista la dichiarazione del 18 settembre 2013. pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 settembre 2013, con la quale il legale rappresentante non si oppone al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e rinuncia a presentare controdeduzioni:

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi. all'esito dell'istruttoria condotta. richiede l'adozione del provvedimento di souoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa:

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società:

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267:

Tenuto conto. ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975. n. 400.

delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Quadrifoglio società cooperativa» con sede in Mottola (TA) codice fiscale 00755170735), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Pallini, nato a Foligno il 18 febbraio 1981, domiciliato in Taranto, Piazza Ebalia, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09781

DECRETO 11 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coopmoviter - società cooperativa», in Sant'Ilario D'Enza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 7 novembre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in pari data, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Coopmoviter società cooperativa» - sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 6 novembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associatione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota dell'8 novembre 2013, ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la Proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento dí sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta anmnistrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopmoviter società cooperativa» con sede in Sant'Ilario D'Enza (RE) (codice fiscale 00719360356), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Campanini, nato a Reggio Emilia il 20 gennaio 1967, ivi domiciliato in Via Boiardì. n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore al sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09785

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 novembre 2013.

Classificazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina n. 1049/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 27 settembre 2013 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 agosto al 31 agosto 2013;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 9 ottobre 2013;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

Cholib;

Nexium Control;

Somatropin Biopartners;

Stivarla 5y- 09;

Tafinlar,

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 novembre 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaci di nuova registrazione mediante procedura centralizzata.

CHOLIB

Codice ATC - Principio Attivo: C1OBA04 - Simvastatina e fenofibrato Titolare: ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS LTD.

GUUE 27 settembre2013.

Indicazioni terapeutiche

Cholib è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta e all'esercizio fisico in pazienti adulti a elevato rischio cardiovascolare affetti da dislipidemia mista per ridurre i trigliceridi e aumentare i livelli di colesterolo HDL quando i livelli di colesterolo LDL sono adeguatamente controllati con la dose corrispondente di simvastatina in monoterapia.

Modo di somministrazione

Prima di prendere in considerazione la terapia a base di Cholib, devono essere adeguatamente trattate le cause secondarie di iperlipidemia, come ad esempio forme non controllate di diabete mellito di tipo 2, ipotiroidismo, sindrome nefrotica, disproteinemia, epatopatia ostruttiva, trattamento farmacologico (quali estrogeni orali) e alcolismo e i pazienti devono essere messi a dieta standard per la riduzione del colesterolo e dei trigliceridi, che deve essere proseguita durante il trattamento.

Ogni compressa deve essere deglutita intera con un bicchiere d'acqua. Le compresse non devono essere rotte o masticate e possono essere assunte con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/866/001 A.I.C.: 042945016 /E - 145 mg/20 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (Alluminio/Alluminio) - 10 Compresse;

EU/1/13/866/002 A.I.C.: 042945028 /E - 145 mg/20 mg - Compressa rivestita con film - Uso Orale - Blister (Alluminio/Alluminio) - 30 Compresse;

EU/1/13/866/003 A.I.C.: 042945030 /E - 145 mg/40 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (Alluminio/Alluminio) - 10 Compresse;

EU/1/13/866/004 A.I.C.: 042945042 /E - 145 mg/40 mg - Compressa rivestita con film - Uso Orale - Blister (Alluminio/Alluminio) - 30 Compresse;

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro i 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di nnininnizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Farmaco di nuova registrazione

NEXIUM CONTROL

Codice ATC - Principio Attivo: A02 BCO5 - Esomeprazolo .

Titolare: ASTRAZENECA AB.

GUUE 27 settembre 2013.

Indicazioni terapeutiche

Nexium Control è indicato negli adulti per il trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso (es. pirosi e rigurgito acido).

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/860/001 A.I.C.: 042922017 /E - 20 mg - Compressa Gastroresistente - Uso orale - Blister (ALU) - 7 Compresse;

EU/1/13/860/002 A.I.C.: 042922029 /E - 20 mg - Compressa gastroresistente - Uso orale - Blister (ALU) - 14 Compresse.

Modo di somministrazione

Le compresse devono essere deglutite intere con mezzo bicchiere di acqua. Le compresse non devono essere masticate o frantumate.

In alternativa la compressa può essere dispersa in mezzo bicchiere di acqua non gassata. Non devono essere usati altri liquidi in quanto il rivestimento gastrointestinale si potrebbe dissolvere. L'acqua deve essere mescolata fino a disperdere la compressa. Il liquido con i granuli deve essere bevuto immediatamente o entro 30 minuti. Il bicchiere deve essere sciacquat o con mezzo bicchiere di acqua e l'acqua bevuta. I granuli non devono essere masticati o frantumati.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in co.mmercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione: Farmaco senza obbligo di prescrizione (SOP)

Farmaco di nuova registrazione

SOMATROPIN BIOPARTNERS

Codice ATC - Principio Attivo: HO1AC01 - Somatropin.

Titolare: BIOPARTNERS GMBH.

GUUE 27 settembre 2013.

Indicazioni terapeutiche

Somatropin Biopartners è indicato per la terapia sostitutiva dell'ormone della crescita endogeno negli adulti con deficit di ormone della crescita (growth hormone deficiency, *GHD)* a esordio infantile o in età adulta. Esordio in età adulta: sono definiti pazienti con GHD in età adulta i soggetti con patologia ipotalamicoipofisaria nota e almeno un deficit supplementare noto di un ormone ipofisario, esclusa la prolattina. Questi pazienti devono essere sottoposti a un singolo test dinamico per diagnosticare o escludere un GHD.

Esordio infantile: nei pazienti con GHD isolato a esordio infantile (assenza di indizi di una patologia ipotalamico-ipofisaria o di irradiazione cranica) devono essere effettuati due test dinamici una volta completata la crescita, tranne che nei pazienti con basse concentrazioni di fattore di crescita insulino-simile I (insulin-like growth factor-I, IGF-I) (punteggio di deviazione standard (standard deviation score, *SDS)* < -2), i quali possono eventualmente essere sottoposti a un solo test. Il cut-off del test dinamico deve essere stretto.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/849/001 - A.I.C.: 042943011 /E - 2 mg - Polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato - Uso sottocutaneo polvere 2 mg: Flaconcino (Vetro) Solvente 1,5 ml: Flaconcino (Vetro) - 4 Flaconcini + 4 Flaconcini;

EU/1/13/849/002 - A.I.C.: 042943023 /E - 4 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato - Uso sottocutaneo polvere - Polvere: 4 mg Flaconcino (Vetro) - Solvente: 1,5 ml - Flaconcino (Vetro) - 4 Flaconcini + 4 Flaconcini;

EU/1/13/849/003 - A.I.C.: 042943035 /E - 7 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato - Uso sottocutaneo - Polvere: 7 mg Flaconcino (Vetro) - Solvente: 1,5 ml flaconcino (Vetro) - 4 Flanconcini + 4 Flaconcini.

Indicazioni terapeutiche

Somatropin Biopartners è indicato nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 2 e 18 anni per il trattamento a lungo termine di un difetto della crescita dovuto a insufficiente secrezione di ormone della crescita endogeno.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/849/004 - A.I.C.: 042943047 /E - 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 10 mg flaconcino (vetro)- solvente: 1,5 ml flaconcino (vetro) - 1 flaconcino + 1 flaconcino;

EU/1/13/849/005 - A.I.C.: 042943050/E - 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 10 mg flaconcino (vetro) - solvente: 1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 flaconcini;

EU/1/13/849/006 - A.I.C.: 042943062 /E - 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato - uso sottocutaneo polvere: 20 mg flaconcino (vetro)- solvente: 1,5 ml flaconcino (vetro) - 1 flaconcino + 1 flaconcino;

EU/1/13/849/007 - A.I.C.: 042943074/E - 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato - uso sottocutaneo polvere: 20 mg flaconcino (vetro)- solvente: 1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 flaconcini.

Modo di somministrazione

La diagnosi e la terapia con questo medicinale devono essere iniziate e seguite da medici con adeguata esperienza nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti con GHD.

Il paziente o la persona che lo assiste deve essere addestrato in modo che abbia compreso la procedura di somministrazione prima di poter procedere all'(auto)iniezione.

Somatropin Biopartners viene somministrato per via sottocutanea una volta alla settimana. Dopo la ricostituzione, la preparazione iniettabile deve essere somministrata immediatamente.

L'iniezione sottocutanea deve sempre essere effettuata alla stessa ora del giorno per aumentare l'aderenza alla terapia e la sede di iniezione deve variare per prevenire una lipoatrofia.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di specialisti operanti nei centri identificati dalle Regioni (RRL).

Farmaco di nuova registrazione

STIVARGA

Codice ATC - Principio Attivo: LO1XE21 - Regorafenib Titolare: BAYER PHARMA AG.

GUUE 27 settembre 2013.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Stivarga è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto precedentemente trattati oppure non candidabili al trattamento con le terapie disponibili. Queste comprendono chemioterapia a base di fluoropirimidina, una terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Modo di somministrazione: Stivarga dev'essere prescritto da medici specialisti in oncologia.

Stivarga è per uso orale.

Stivarga dev'essere assunto ogni giorno alla stessa ora. Le compresse devono essere deglutite intere, con un po' d'acqua, dopo un pasto leggero contenente meno del 30% di lipidi. Un esempio di pasto leggero (a basso contenuto di lipidi) comprende 1 porzione di cereali (circa 30 *g)*, 1 bicchiere di latte scremato, 1 fetta di pane tostato con marmellata, 1 bicchiere di succo di mela e 1 tazza di caffè o tè (520 calorie, 2 g di lipidi).

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/858/001 - A.I.C.: 042925014 /E 40 mg - Compresse Rivestite con film - Uso orale - Flacone (HDPE) - 28 Compresse;

EU/1/13/858/002 - A.I.C.: 042925026 /E - 40 mg - Compressa rivestita con film - Uso rale - Flacone (HDPE) - 84 Compresse (3 Flaconi da 28 Compresse).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 della autorizzazione all'immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Obbligo di condurre misure post-autorizzative

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguentio attività:

Descrizione	Tempistica
Presentare analisi pre-definite ed esplorative nei sottogruppi con e senza mutazione del gene KRAS dallo studio 15808 (CONCUR – studio di fase III randomizzato, doppio cieco, controllato verso placebo con regorafenib in associazione alla migliore terapia di supporto (*best supportive care* - BSC) contro placebo più BSC in soggetti asiatici con tumore metastatico del colonretto in progressione di malattia dopo terapia standard). Presentare analisi dei biomarcatori NRAS e BRAF dallo stesso studio, secondo la disponibilità di campioni e la conferma di appropriato consenso informato. Una proposta per ulteriori valutazioni dei biomarcatori deve essere presentato al CHMP entro due mesi dall'autorizzazione all'immissione in commercio.	31/08/2014 31/08/2015 31/10/2013
Presentare appropriate analisi pre-definite ed esplorative su biomarcatori sia genetiche (includendo NRAS, KRAS, BRAF e PIK3CA) che non genetiche (ANG-2, IL-6, IL-8, P1GF, VEGFR-1, TIE1, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-A-121, BMP-7, VWF, M-CSF, SDF-1) dallo studio 15983 (studio di fase III randomizzato, doppio cieco, controllato verso placebo su regorafenib come terapia adiuvante verso placebo nei pazienti con tumore del colonretto in stadio IV dopo trattamento curativo delle metastasi epatiche). Analisi genetiche e non genetiche dei biomarcatori devono essere obbligatoriamente condotte sututti i pazienti arruolati. Misurazioni prospettiche e seriali dei biomarcatori devono essere pianificate e valutate. Il protocollo proposto per la valutazione dei biomarcatori deve essere presentato al CHMP entro due mesi dall'autorizzazione all'immissione in commercio.	31/12/2020 31/10/2013

Regime di dispensione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo - internista - (RNRL).

TAFINLAR

Codice ATC - Principio Attivo: LO1XE23 - Dabrafenib

Titolare: GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LTD.

GUUE 27 settembre 2013.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Dabrafenib è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600 (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Modo di somministrazione

Il trattamento con dabrafenib deve essere iniziato e supervisionato da un medico qualificato esperto nell'uso di medicinali antitumorali.

Prima di iniziare la terapia con dabrafenib, si deve accertare la presenza della mutazione BRAF V600 nel tessuto tumorale dei pazienti mediante un test validato.

L'efficacia e la sicurezza di dabrafenib non sono state stabilite nei pazienti con melanoma BRAF wild-type, pertanto dabrafenib non deve essere usato nei pazienti con melanoma BRAF wild-type (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Le capsule devono essere deglutite intere con acqua. Non devono essere masticate o schiacciate e non devono essere mescolate con cibo o liquidi a causa dell'instabilità chimica di dabrafenib.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/865/001 - A.I.C.: 042923019/E - 50 mg - Capsula rigida - Uso orale - Flacone (HDPE) 28 capsule;

EU/1/13/865/002 - A.I.C.: 042923021/E - 50 mg - Capsula rigida - Uso orale - Flacone (HDPE) 120 capsule;

EU/1/13/865/003 - A.I.C.: 042923033/E - 75 mg - Capsula rigida - Uso orale - Flacone (HDPE) 28 capsule;

EU/1/13/865/004 - A.I.C.: 042923045 /E - 75 mg - Capsula rigida - Uso orale - Flacone (HDPE) 120 capsule;

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107c(7) della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio:

Non pertinente.

Obbligo di condurre misure post-autorizzative

Non pertinente.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo - internista - (RNRL).

13A09866

DETERMINA 20 novembre 2013.

Classificazione dei medicinali per uso umano «Herceptin e Inlyta», ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina n. 1050/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, I'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 27 settembre 2013 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1º agosto al 31 agosto 2013;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico-Scientifico (CTS) di AIFA in data 9 ottobre 2013;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

HERCEPTIN

INLYTA

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 novembre 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni di farmaci già registrati mediante procedura centralizzata.

HERCEPTIN

Codice ATC - Principio Attivo: L01XC03 - Trastuzumab

Titolare: ROCHE REGISTRATION LIMITED

GUUE 27/09/2013

Indicazioni terapeutiche

Carcinoma mammario

Carcinoma mammario metastatico

Herceptin è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2 positivo:
- in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti.
- in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antracicline.
- in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica.
- in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da carcinoma mammario metastatico positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab.

Carcinoma mammario in fase iniziale

Herceptin è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale HER2 positivo:
- dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile) (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto)
- dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel.
- in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino.
- in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con Herceptin adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Herceptin deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in fase iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Modo di somministrazione

La misurazione dell'espressione di HER2 è obbligatoria prima di iniziare la terapia (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).
Il trattamento con Herceptin deve essere iniziato esclusivamente da un medico esperto nella somministrazione di chemioterapia citotossica (vedere paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) e deve essere somministrato esclusivamente da un operatore sanitario.

È importante controllare l'etichettatura del prodotto per accertarsi di somministrare al paziente la formulazione corretta (endovenosa o sottocutanea a dose fissa), secondo quanto prescritto. Herceptin formulazione sottocutanea non è destinato alla somministrazione endovenosa e deve essere somministrato unicamente mediante iniezione sottocutanea.
Attualmente sono disponibili informazioni limitate sul passaggio da una formulazione all'altra.

La dose di 600 mg deve essere somministrata unicamente mediante iniezione sottocutanea in 2-5 minuti. Il sito di iniezione deve essere alternato tra la coscia sinistra e quella destra. Le nuove iniezioni devono essere somministrate ad almeno 2,5 cm dal precedente punto di iniezione e mai in zone in cui la cute è arrossata, livida, sensibile o indurita. Durante il trattamento con Herceptinformulazione sottocutanea la somministrazione per via sottocutanea di altri farmaci deve avvenire possibilmente mediante iniezione in altri siti. I pazienti devono essere posti sotto osservazione per sei ore dopo la prima iniezione e per due ore dopo le iniezioni successive per rilevare eventuali segni o sintomi di reazioni correlate alla somministrazione (vedere paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).
Per istruzioni sull'impiego e la manipolazione di Herceptin formulazione sottocutanea, consultare il paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Confezioni autorizzate:

EU/1/00/145/002 AIC: 034949026 /E
600 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - FLACONCINO (VETRO) DA 6 ML - 1 FLACONCINO

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'articolo 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività di farmacovigilanza dettagliate nel piano di farmacovigilanza, come concordato nell'RMP presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
L'RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali.
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
• quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo - (RNRL).

Nuove confezioni

INLYTA

Codice ATC - Principio Attivo: L01XE17 - Axitinib

Titolare: PFIZER LIMITED

GUUE 27/09/2013

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Inlyta è indicato per il trattamento del carcinoma renale (RCC) avanzato nei pazienti adulti, dopo fallimento di un precedente trattamento con sunitinib o con una citochina.

Modo di somministrazione

La terapia con Inlyta deve essere iniziata e seguita da un medico esperto nell'uso di terapie antitumorali.

Axitinib deve essere assunto per via orale due volte al giorno a distanza di circa 12 ore con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto). Le compresse di axitinib devono essere deglutite intere con un bicchiere di acqua.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.
Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Confezioni autorizzate:

EU/1/12/777/007 **AIC: 042233078 /E**
3 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (ALLUMINIO/ALLUMINIO) 28 COMPRESSE

EU/1/12/777/008 **AIC: 042233080 /E**
3 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (ALLUMINIO/ALLUMINIO) 56 COMPRESSE

EU/1/12/777/009 **AIC: 042233092 /E**
3 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) 60 COMPRESSE

EU/1/12/777/010 **AIC: 042233104 /E**
7 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (ALLUMINIO/ALLUMINIO) 28 COMPRESSE

EU/1/12/777/011 **AIC: 042233116 /E**
7 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (ALLUMINIO/ALLUMINIO) 56 COMPRESSE

EU/1/12/777/012 **AIC: 042233128 /E**
7 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) 60 COMPRESSE

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
• su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
• ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo - internista (RNRL).

13A09867

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 29 ottobre 2013 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Stefano Filucchi, Console onorario della Repubblica del Guatemala in Milano.

13A09797

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 novembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3514
Yen	137,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,269
Corona danese	7,4585
Lira Sterlina	0,83480
Fiorino ungherese	298,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,1916
Nuovo leu romeno	4,4473
Corona svedese	8,8915
Franco svizzero	1,2311
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2755
Kuna croata	7,6424
Rublo russo	44,5414
Lira turca	2,7030
Dollaro australiano	1,4754
Real brasiliano	3,0956
Dollaro canadese	1,4272
Yuan cinese	8,2344
Dollaro di Hong Kong	10,4773
Rupia indonesiana	15878,01
Shekel israeliano	4,8161
Rupia indiana	84,4560
Won sudcoreano	1432,79

Peso messicano	17,5598
Ringgit malese	4,3506
Dollaro neozelandese	1,6458
Peso filippino	59,267
Dollaro di Singapore	1,6924
Baht tailandese	43,218
Rand sudafricano	13,5965

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09995

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 novembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3547
Yen	137,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,329
Corona danese	7,4585
Lira Sterlina	0,83830
Fiorino ungherese	298,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,1987
Nuovo leu romeno	4,4448
Corona svedese	8,8942
Franco svizzero	1,2312
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2685
Kuna croata	7,6455
Rublo russo	44,6620
Lira turca	2,7280
Dollaro australiano	1,4861
Real brasiliano	3,1139
Dollaro canadese	1,4258
Yuan cinese	8,2530
Dollaro di Hong Kong	10,5022
Rupia indonesiana	15935,30
Shekel israeliano	4,7992
Rupia indiana	84,6470
Won sudcoreano	1437,19
Peso messicano	17,7212
Ringgit malese	4,3625
Dollaro neozelandese	1,6528
Peso filippino	59,271
Dollaro di Singapore	1,6965
Baht tailandese	43,463
Rand sudafricano	13,7028

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09996

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 novembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3596
Yen	138,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,341
Corona danese	7,4586
Lira Sterlina	0,83405
Fiorino ungherese	299,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	4,2036
Nuovo leu romeno	4,4376
Corona svedese	8,9100
Franco svizzero	1,2305
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2530
Kuna croata	7,6433
Rublo russo	44,8979
Lira turca	2,7499
Dollaro australiano	1,4952
Real brasiliano	3,1311
Dollaro canadese	1,4382
Yuan cinese	8,2839
Dollaro di Hong Kong	10,5406
Rupia indonesiana	16038,43
Shekel israeliano	4,8107

Rupia indiana	84,5060
Won sudcoreano	1447,24
Peso messicano	17,8203
Ringgit malese	4,3922
Dollaro neozelandese	1,6638
Peso filippino	59,378
Dollaro di Singapore	1,7056
Baht tailandese	43,670
Rand sudafricano	13,8377

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09997

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 novembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3592
Yen	139,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,350
Corona danese	7,4586
Lira Sterlina	0,83215
Fiorino ungherese	299,46
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	4,1942
Nuovo leu romeno	4,4361
Corona svedese	8,9301
Franco svizzero	1,2323
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2760
Kuna croata	7,6275
Rublo russo	45,0515
Lira turca	2,7424
Dollaro australiano	1,4915
Real brasiliano	3,1566
Dollaro canadese	1,4376
Yuan cinese	8,2809
Dollaro di Hong Kong	10,5375
Rupia indonesiana	16025,14
Shekel israeliano	4,8074
Rupia indiana	84,8280
Won sudcoreano	1442,46
Peso messicano	17,8184
Ringgit malese	4,3936
Dollaro neozelandese	1,6668
Peso filippino	59,437
Dollaro di Singapore	1,7067
Baht tailandese	43,662
Rand sudafricano	13,8975

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09998

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 novembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3611
Yen	139,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,391
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,83275
Fiorino ungherese	301,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,2060
Nuovo leu romeno	4,4385
Corona svedese	8,9075
Franco svizzero	1,2298
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3200
Kuna croata	7,6405
Rublo russo	45,1550
Lira turca	2,7475
Dollaro australiano	1,4934
Real brasiliano	3,1587
Dollaro canadese	1,4394
Yuan cinese	8,2956
Dollaro di Hong Kong	10,5523

Rupia indonesiana	15980,55
Shekel israeliano	4,7933
Rupia indiana	84,9740
Won sudcoreano	1440,32
Peso messicano	17,7743
Ringgit malese	4,3905
Dollaro neozelandese	1,6698
Peso filippino	59,447
Dollaro di Singapore	1,7082
Baht tailandese	43,644
Rand sudafricano	13,8610

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09999

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco di notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2014

Con decreti direttoriali del 10 ottobre 2013, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 23 ottobre 2013 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel primo quadrimestre dell'anno 1939:

Vanacore Diego Ciro, nato a Torre Annunziata il 4 gennaio 1939, residente nel Comune di Torre Annunziata (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 gennaio 2014.

Mezzetti Giulio, nato a Forlì il 10 gennaio 1939, residente nel Comune di Forlì (distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 gennaio 2014.

Pantaleo Sandro, nato a Roma il 10 gennaio 1939, residente nel Comune di Nettuno (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 gennaio 2014.

Branca Adolfo, nato a Napoli l'11 gennaio 1939, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 gennaio 2014.

Rinaudo Giovanni Andrea, nato a Saluzzo il 17 gennaio 1939, residente nel Comune di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 gennaio 2014.

Santoro Vincenzo Maria, nato a Bologna il 20 gennaio 1939, residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 gennaio 2014.

Costa Mariella, Antonietta, Teresa, nata a Lecce il 25 gennaio 1939, residente nel Comune di Lecce (distretto notarile di Lecce), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 gennaio 2014.

Ponti Umberto, nato a Brescia il 9 febbraio 1939, residente nel Comune di Cremona (distretti notarili riuniti di Cremona e Crema), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 febbraio 2014.

Politi Alberto, nato a Roma il 15 febbraio 1939, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 febbraio 2014.

Bertolini Sergio, nato a Bologna il 16 febbraio 1939, residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 febbraio 2014.

Piazza Antonio, Aldo, nato a Trapani il 19 febbraio 1939, residente nel Comune di Trapani (distretti notarili riuniti di Trapani e Marsala), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 febbraio 2014.

Schiavo Folco, nato a Caserta il 19 febbraio 1939, residente nel Comune di Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 febbraio 2014.

Cioffi Giuseppina Eleonora Annunziata, nata a Salerno il 22 febbraio 1939, residente nel Comune di Gioia del Colle (distretto notarile di Bari), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 febbraio 2014.

Giancani Luigi, Ernesto, Giuseppe, Federico, nato a Cannobio il 23 febbraio 1939, residente nel Comune di Piacenza (distretto notarile di Piacenza), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 febbraio 2014.

Margherita Giovanni, nato ad Ercolano il 25 febbraio 1939, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 febbraio 2014.

Mobilio Prospero Domenico, nato a Monteiasi il 26 febbraio 1939, residente nel Comune di Ginosa (distretto notarile di Taranto), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 febbraio 2014.

Cristiani Mauro, nato a Campiglia Marittima il 9 marzo 2013, residente nel Comune di Campiglia Marittima (distretto notarile di Livorno), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 marzo 2014.

Quarantino Vincenzo, nato a Pozzuoli il 21 marzo 1939, residente nel Comune di Verona (distretto notarile di Verona), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 marzo 2014.

Pedrazzoli Paolo Bernardo Graziano, nato a Novara il 31 marzo 1939, residente nel Comune di Novara (distretti notarili riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31 marzo 2014.

Serra Sandro, nato a Bologna il 2 aprile 1939, residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 aprile 2014.

Binelli Mario Adone , nato a Gonzaga il 4 aprile 1939, residente nel Comune di Gonzaga (distretto notarile di Mantova), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 aprile 2014.

Proto Riccardo, nato a Crotone l'11 aprile 1939, residente nel Comune di Crotone (distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 aprile 2014.

Garroni Silvio, nato a Gondar (Etiopia) il 22 aprile 1939, residente nel Comune di Anzio (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 aprile 2014.

Sorvillo Eugenio Gregorio, nato a San Valentino Torio il 23 aprile 1939, residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 aprile 2014.

D'Agostino Aldo Guglielmo, Marco Alessandro, Francesco, nato a Pollutri il 25 aprile 1939, residente nel Comune di Vasto (distretti notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 aprile 2014.

13A09870

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-286) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.